REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027

PIANO TERRITORIALE SULCIS IGLESIENTE

(D.G.R. n. 32/21 del 6 ottobre 2023)

AVVISO

PER L'EROGAZIONE DI AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE MPMI LOCALIZZATE E/O DA LOCALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL SULCIS IGLESIENTE PER LA TRANSIZIONE E LA DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE

AZIONE 1.5 "SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE E ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE, ANCHE ATTRAVERSO PROGETTI DI RICERCA" - PROCEDURA 1.5.1.b - Avviso per le Grandi Imprese e le MPMI

AZIONE 1.6 "RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SUPPORTO TECNICO A PROCESSI DI INNOVAZIONE" - PROCEDURA 1.6.1.b. - Avviso per le Grandi Imprese e le MPMI

SOMMARIO

SCHEDA DI SINTESI 3
SEZIONE I - FINALITÀ E RISORSE 7
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO 7
ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA 8
SEZIONE II - BENEFICIARI, INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI, TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 9
ART. 3 BENEFICIARI E CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ 9
ART. 4 DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO 13
ART. 5 TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI 16
ART. 6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 18
ART. 7 TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE, REGIME E INTENSITÀ DELL'AIUTO 22
SEZIONE III - PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE E CONCESSIONE 23
ART. 8 PROCEDURA DI SELEZIONE 23
ART. 9 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 24
ART. 10 FASE VALUTATIVA 25
ART. 11 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 29
SEZIONE IV – REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 30
ART. 12 ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA 30
ART. 13 VARIAZIONI 30
ART. 14 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE 33
ART. 15 CONTROLLI E MONITORAGGIO 34
ART. 16 REVOCHE E RINUNCE 36
ART. 17 INDICATORI E CODICI DI SETTORE 38
ART. 18 CUMULABILITÀ DELL'AIUTO 39
SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI 40
ART. 19 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 40
ART. 20 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 40
ART. 21 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 40
ART. 22 COMUNICAZIONI 42
ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI 42
ART. 24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 43
APPENDICE 1 DEFINIZIONI 44
APPENDICE 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 50
APPENDICE 3 DOCUMENTI OBBLIGATORI IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 53
APPENDICE 4 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 57
APPENDICE 5 SISTEMA INFORMATIVO REGIS 60
APPENDICE 6 DISPOSIZIONI PER LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 61
APPENDICE 7 FIDEIUSSIONE 68

Scheda di sintesi

Aiuti alle Grandi Imprese e alle MPMI - localizzate e/o da localizzarsi nel territorio del Sulcis Iglesiente per la transizione e la diversificazione dell'economia locale	
FONTE FINANZIARIA	JUST TRANSITION FUND (JTF) Reg. (UE) 2021/1056
PROGRAMMA	Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF) Italia 2021-2027 – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente
STANZIAMENTO	10.000.000,00 € di cui - 8.000.000,00 € a valere sull'Azione 1.5 Procedura 1.5.1.b del Piano Esecutivo di Gestione; - 2.000.000,00 € a valere sull'Azione 1.6 Procedura 1.6.1.b del Piano Esecutivo di Gestione.
OGGETTO	La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Organismo Intermedio del Programma Nazionale JTF 2021-2027 - Piano Territoriale Sulcis Iglesiente, con il presente Avviso sostiene le Grandi Imprese e le micro, piccole e medie imprese (MPMI) esistenti o che intendano localizzare unità operative nel territorio del Sulcis Iglesiente che presentino un Piano di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai fini della transizione e la diversificazione dell'economia locale e, a discrezione, un Piano dei servizi.
A CHI SI RIVOLGE	I proponenti (Grandi Imprese e MPMI, localizzate o che si impegnano a localizzare una sede operativa nel territorio del Sulcis Iglesiente) possono presentare, singolarmente o congiuntamente con un solo Organismo di ricerca, mediante una Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) costituita o da costituire. In tale caso l'impresa riveste il ruolo di Capofila.
COSA PREVEDE	L'intervento è composto dal Progetto di Ricerca e sviluppo, e a discrezione del proponente, anche dal Piano dei Servizi. Il Piano dei Servizi può pesare al massimo il 30% del Piano totale ammissibile. - Progetto di Ricerca e sviluppo: attività di ricerca industriale e sviluppo, definite in base ad uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, negli ambiti, in via prioritaria ma non esclusiva, della green economy, dell'economia circolare, della digitalizzazione, dell'agricoltura, del turismo sostenibile e dell'economia del mare sostenibile. - Piano dei Servizi di consulenza e/o dei Sevizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di sostegno all'innovazione (anche ricorrendo alle tipologie individuate nel Catalogo regionale dei servizi avanzati e qualificati della Regione Autonoma della Sardegna). Servizi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti e altri servizi di consulenza. Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui vengono demandate delle attività necessarie alla realizzazione del progetto. Le spese per consulenze includono i contratti stipulati con società private, enti pubblici, singoli professionisti per la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione, per l'acquisizione di servizi necessari per l'attività di ricerca. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria i costi per la ricerca

Aiuti alle Grandi Imprese e alle MPMI - localizzate e/o da localizzarsi nel territorio del Sulcis Iglesiente per la transizione e la diversificazione dell'economia locale	
	contrattuale, le conoscenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti di carattere tecnico-scientifico utilizzati esclusivamente per l'attività del Piano, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, e le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse spese per le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile e pubblicità.
SETTORI AMMISSIBILI	Tutti, eccetto i Settori disciplinati dal Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e quelli esclusi dal Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1056 e quelli indicati dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente approvata con Circolare MEF RGS n. 32/2021 (Scheda 3 e Scheda 26).
CODICE ATECO	Tutti, eccetto i codici ateco dei settori disciplinati dal Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e quelli esclusi dal Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1056 e quelli indicati dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente approvata con Circolare MEF RGS n. 32/2021 (Scheda 3 e Scheda 26).
LOCALIZZAZIONE (unità produttiva)	Comuni del Sulcis-Iglesiente: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.
OBIETTIVO - FINALITÀ	- Agevolare i progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico di imprese esistenti, localizzate e/o da localizzarsi nei comuni del Sulcis-Iglesiente, in via prioritaria ma non esclusiva negli ambiti della green economy, dell'agricoltura, del turismo sostenibile e dell'economia del mare sostenibile, per l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, organizzative, di marketing. - Agevolare il rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione attraverso servizi avanzati di sostegno alle PMI con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi produttivi, all'innovazione digitale e alla connettività digitale.
TIPOLOGIA DI AIUTO	Gli aiuti erogabili sono disciplinati dagli art. 18, art. 25 (co. 4 lett. b,c,d; co.6 lett. a) e lett. b) iv); co. 7), art. 28 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. e Regolamento (UE) 1315/2023 e ss.mm.ii.
FORMA AGEVOLAZIONE	Sovvenzione a fondo perduto (ESL) per le imprese Finanziamento per l'Organismo di Ricerca
DIMENSIONE IMPRESA	Grandi Imprese e Microimpresa, Piccola, Media (MPMI)

SPESA AMMESSA	Da € 300.000,00 (euro trecentomila/00) ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) iva esclusa.
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE	

Tipologia di spesa	**Micro/Piccola Impresa**	**Media Impresa**	**Grande Impresa**	**Organismo di Ricerca (in A.T.S.) ***	**Reg. (UE)651/2014 ss.mm.ii.**
Studio di Fattibilità	70 % ESL	60 % ESL	50 % ESL	70 %	Art. 25 co. 5 lett. d) – co. 7
Ricerca Industriale	80 % ESL	75 % ESL	65 % ESL	80 %	Art. 25 co. 4 lett. b) – co. 6 lett. a) e lett. b) iv
Sviluppo Sperimentale	60 % ESL	50 % ESL	40% ESL	60 %	Art. 25 co. 4 lett. c) – co. 6 lett. a) e lett. b) iv
Servizi di Consulenza	50 % ESL	50 % ESL	Non ammissibili	Non ammissibili	Art. 18 co. 2
Servizi per brevetti e altri attivi immateriali (art. 28 co.2 lett. a)	50 % ESL	50 % ESL	Non ammissibili	Non ammissibili	Art. 28 co. 3
Servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. (art. 28 co.2 lett. c)	50 % ESL aumentata fino a 100% ESL (a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni)	50 % ESL aumentata fino a 100% ESL (a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni)	Non ammissibili	Non ammissibili	Art. 28 co. 3 e co. 4

**In armonia con quanto precisato nella Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", i finanziamenti pubblici agli Organismi di Ricerca non rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato in quanto non coprono i costi connessi ad attività economiche degli organismi stessi.*

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO AGEVOLATIVO	Valutativa a graduatoria
TEMPISTICHE PRESENTAZIONE DOMANDA	Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno **15.07.2026** fino alle ore 12.00 del giorno **02.10.2026**
SITO DI RIFERIMENTO	www.sardegnaprogrammazione.it www.jtf.gov.it

SEZIONE I - FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 Finalità e oggetto

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Organismo Intermedio del Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF) Italia 2021-2027 - Piano Territoriale Sulcis Iglesiente, con il presente Avviso intende contribuire al raggiungimento dell'Obiettivo specifico (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056): Consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi (JTF) attraverso il sostegno del percorso di transizione e diversificazione delle imprese del Sulcis Iglesiente.
2. Con la modifica del programma, approvato con Decisione C(2026) 1971 del 18.03.2026, l'investimento delle Grandi Imprese è finalizzato a contribuire al mantenimento dell'occupazione e alla resilienza dell'indotto produttivo locale.
3. Il presente Avviso rappresenta uno strumento di attuazione del Programma Nazionale JUST TRANSITION FUND (PN JTF) ITALIA 2021-2027 - Piano Territoriale Sulcis Iglesiente – approvato con la Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 e successivamente modificato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026)1971 del 18 marzo 2026, a valere sull'Azione 1.5 – Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca e sull'Azione 1.6 – Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione, per servizi di consulenza e per servizi di consulenza in materia di innovazione e di sostegno all'innovazione, fermo restando la possibilità per le imprese insignite del Sigillo di eccellenza e/o del Sigillo collegato a STEP di poter essere ammissibili al finanziamento del PN JTF per le iniziative localizzabili nelle aree eleggibili del Sulcis Iglesiente, il Reg.2025/1914 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056, per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche all'art.2 c.1 lettera c) dispone la modifica che :
    - "Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione nei confronti delle PMI. Tali investimenti sono ammissibili solo se sono necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795, gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.»
    - Alla lettera d): «Per le operazioni cui è assegnato un marchio di eccellenza ai sensi dell'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo che la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, avendo considerato la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2021 dal titolo "Criteri per l'analisidella compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo", l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del JTF purché tali operazioni

contribuiscano all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 2 del presente regolamento e contribuiscano all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta.».

4. Sono agevolati alle condizioni, nelle misure e termini previsti dai seguenti articoli, i progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico di imprese esistenti, localizzate e/o da localizzarsi nei comuni del Sulcis-Iglesiente, in via prioritaria ma non esclusiva negli ambiti della green economy, dell'agricoltura, del turismo sostenibile e dell'economia del mare sostenibile, per l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, organizzative, di marketing e il rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione attraverso servizi avanzati di sostegno alle PMI con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi produttivi, all'innovazione digitale e alla connettività digitale.

5. L'Avviso disciplina le modalità di presentazione della domanda e di valutazione dell'intervento.

Art. 2 Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Avviso, in termini di sostegno pubblico, sono pari a 10.000.000,00 € di cui

- 8.000.000,00 € a valere sull'Azione 1.5 Procedura 1.5.1.b del Piano Esecutivo di Gestione;
- 2.000.000,00 € a valere sull'Azione 1.6 Procedura 1.6.1. b del Piano Esecutivo di Gestione.

2. Tale dotazione potrà essere variata, in funzione delle domande pervenute e della disponibilità finanziaria, nel rispetto delle disposizioni relative alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), del Programma Nazionale (PN) e del relativo Piano Esecutivo (PE).

Sezione II - Beneficiari, interventi e spese ammissibili, tipologia di agevolazione

Art. 3 Beneficiari e condizioni soggettive di ammissibilità

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le Grandi imprese e le MPMI, come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., che esercitano un'attività economica,[1] e che abbiano sede operativa o intendano insediarsi nei seguenti Comuni: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che abbiano un codice Ateco, esclusi quelli di cui al comma 4 del presente articolo, anche se riferiti ad attività secondarie, come desumibile dalla visura camerale, a condizione che la proposta di intervento presentata sia riconducibile a tale attività.
3. Le imprese devono essere regolarmente costituite e risultare attive nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente nei casi previsti dalla legge.
4. Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso i soggetti operanti nei settori:
   i. pesca e acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo (Codice Ateco 2025: Sezione A 03);
   ii. produzione primaria dei prodotti agricoli e silvicoltura (Codice Ateco 2025: Sezione A 01 A 02);
   iii. indicati nell'art. 1, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto delle esclusioni previste dalle altre normative citate, per cui si riportano a seguire gli elementi utili al presente Avviso, rimandando al Regolamento per ulteriori approfondimenti.

      Il regolamento GBER non si applica agli aiuti concessi nel settore:

      - della pesca e dell'acquacoltura (Codice Ateco 2025: Sezione A 03);
      - della produzione primaria di prodotti agricoli (Codice Ateco 2025: Sezione A 01 A 02);
      - della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
        i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
        ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
      - agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
      - alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'art. 13.
        In particolare, sono esclusi dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale, ai sensi dell'art. 13:

[1] Vedi Appendice 1- Definizioni lett. a-b-c

i) gli aiuti a favore dei settori siderurgico (Codice Ateco 2025: Sezione C 24), della lignite (Codice Ateco 2025: Sezione B), e del carbone (Codice Ateco 2025: Sezione B 05, 06);

ii) gli aiuti a favore del settore dei trasporti (trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi), più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2), istituita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio:

a) NACE 49 (Codice ATECO 2025 Sezione H: 49.11, 49.12, 49.20, 49.31, 49.33, 49.34, 49.41) Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse NACE 49.32 Trasporto con taxi (Codice Ateco 2025: Sezione H 49.32), 49.39 Funzionamento di teleferiche, funicolari, impianti di risalita e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani (Codice Ateco 2025 Sezione H 49.39), 49.42 Servizi di trasloco (Codice Ateco 2025 Sezione H 49.42), 49.5 Trasporto mediante condotte (Codice Ateco 2025 Sezione H 49.50);

b) NACE 50 (Codice Ateco 2025: 50.1, 50.2, 50.3, 50.4): Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51 (Codice Ateco 2025: 51.10 e 51.21): Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale Codice Ateco 2025: 51.22) e delle relative infrastrutture;

iii) agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (Codice Ateco 2025 Sezione D 35);

iv) gli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

- alla Sezione M Attività immobiliari.

iv. indicati nell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1056 e riconducibili ai seguenti Codici Ateco (Codice Ateco 2025: Sezione B 05, B 06, B 07, B 08.92, B 09, Sezione C 12, C 19.1, C 19.2, C 20.59, C 28.29.2, C 28.93, C 32.99.91, C 33.12.53, Sezione D 35.11, D 35.21, D 35.22, D 35.23, D 35.24, D 35.4, Sezione F 43.22.06, Sezione G 46.21.21, G 46.35.01, G 46.35.09, G 46.85.02, G 47.26.01, G 47.26.02, Sezione H 49.50.1, H 52.22.01);

v. indicati nell'elenco di Codici ATECO di attività escluse come indicati dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente approvata con Circolare MEF RGS n. 32/2021 (Scheda 3 e Scheda 26) per cui, in alcuni casi, è stato necessario utilizzare la tavola di corrispondenza dei Codice Ateco 2022 con quelli attualmente in vigore (Codice Ateco 2025: Sezione B 05, B 06, B 07, B 08, B 09, Sezione C 19, 24.46, Sezione D 35.21, 35.22, Sezione E 38.21, 38.22, 38.23, 38.31, 38.32, 38.33);

5. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con riferimento al Progetto di Ricerca e sviluppo, possono presentare domanda di accesso singolarmente o in forma congiunta con un solo Organismo di Ricerca (secondo la definizione di cui all'articolo 2 paragrafo 1 punto 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.), mediante la costituzione di un Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.). In tale caso l'impresa riveste il ruolo di Capofila.

6. Nel caso di partecipazione in A.T.S. devono essere rispettate le seguenti condizioni:

    a. La costituzione dell'A.T.S. avviene nelle forme previste dalla legge e deve configurare una "collaborazione effettiva" finalizzata alla realizzazione dell'intervento proposto.

    b. L'atto costitutivo deve prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, anche processuale all'impresa, che rappresenta l'A.T.S. in tutti i rapporti derivanti dall'ammissione ad agevolazione e riveste il ruolo di Capofila. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

    c. L'atto costitutivo dovrà rispettare il contenuto minimo previsto nello schema costituzione dell'A.T.S. e riportato nell'Allegato 9. L'atto costitutivo potrà includere ulteriori disposizioni che i partecipanti all'A.T.S. ritengano opportuno disciplinare. In ogni caso, esso dovrà essere redatto in conformità alla normativa europea (Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C/2022/7388). In particolare, nei progetti di ricerca realizzati attraverso un'efficace collaborazione, i termini e le condizioni del Progetto di Ricerca e sviluppo, i contributi ai costi, la ripartizione dei rischi e dei risultati, la diffusione dei risultati, nonché l'attribuzione e l'accesso ai diritti di proprietà intellettuale devono essere definiti prima dell'avvio del Progetto di Ricerca e sviluppo. Tale obbligo non comprende gli accordi finali relativi al valore di mercato dei diritti di proprietà intellettuale generati dalle attività e dai servizi, né la valutazione dei contributi al Progetto di Ricerca e sviluppo.

7. Possono presentare domanda di accesso anche le A.T.S. non ancora costituite. In tal caso, al momento della presentazione della domanda i proponenti devono assumere l'impegno a costituire l'A.T.S. inviando, una Lettera d'intenti alla costituzione secondo lo schema di cui all'Allegato 8. I due soggetti (Impresa e Organismo di Ricerca) sono tenuti a costituire l'A.T.S., secondo lo schema di costituzione dell'A.T.S. Allegato 9, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità e ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione provvisoria e a inviare l'originale o copia conforme dell'atto al Centro Regionale di Programmazione.

8. Le imprese proponenti possono presentare, nell'ambito del presente Avviso, una sola domanda di agevolazione. L'Organismo di Ricerca può aderire a più A.T.S..

9. Costituisce causa di mancata ammissione delle imprese alle agevolazioni la ricorrenza delle seguenti condizioni:

    a) impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti De-Minimis a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;

    b) impresa in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa

vigente di diritto interno di cui al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss.mm.ii.;

c) sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'art. 67, o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;

d) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

e) intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per i reati di cui al medesimo articolo;

f) accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nel caso di ottemperanza agli obblighi anche con impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;

g) sussistenza a qualsiasi titolo, in capo al soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, di crediti dichiarati inesigibili nei confronti della Regione Sardegna negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, per i quali l'Amministrazione regionale possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti;

h) affidamento di incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 (Divieto di pantouflage);

i) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14[2] della L.R. n. 5/2016 e ss.mm.ii.;

[2] A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e delle loro società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, ad eccezione degli enti locali come individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle aziende sanitarie del territorio regionale, è subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari che le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva.

j) accertamento in via definitiva di violazioni gravi della normativa antiriciclaggio qualora tali violazioni risultino idonee a compromettere l'affidabilità del Soggetto proponente;

k) mancata stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come previsto dall'art. 1 comma 1 e comma 3 del Decreto Legge n. 39 del 31 marzo 2025 convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 2025, n. 78 (in G.U. 30/05/2025, n. 124, nel rispetto dei termini temporali previsti (GU n. 75 del 31/03/2025)[3];

10. L'Organismo di Ricerca deve possedere i seguenti requisiti:

a) nell'ambito del Progetto di Ricerca e sviluppo, in armonia con quanto precisato nella Comunicazione della Commissione C(2022) 7388, non deve svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora l'Organismo di Ricerca svolga, in generale, sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il finanziamento dell'attività non economica se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui. In alternativa, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'Organismo di Ricerca se il soggetto dimostra che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'Università o dell'Organismo di Ricerca.

b) non incorrere nelle condizioni di cui al presente articolo, comma 9 lettere d), e), f), g), h), i), j), nonché a), b), c) ove pertinenti in ragione della natura giuridica dell'OdR.

c) dichiarati nell'allegato 7 che devono essere mantenuti per tutta la durata del Progetto di Ricerca e sviluppo.

Art. 4 Dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità dell'intervento

1. Oggetto dell'intervento è un Progetto di Ricerca e sviluppo che, a discrezione del soggetto proponente, può essere integrato da un Piano dei servizi di consulenza e/o Piano dei servizi di consulenza in materia di innovazione e di sostegno all'innovazione, in quest'ultimo caso il Piano dei servizi non può superare la soglia del 30% del totale dei costi dell'intervento complessivamente considerato. In particolare:

[3] Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39. Art. 1 - Misure urgenti in materia di polizze catastrofali. 1.Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:
a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ((ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)), al 1° ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ((ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)), al 31 dicembre 2025. 2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo. 3Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

a. Il **Progetto di Ricerca e sviluppo**, in attuazione dell'Azione 1.5 del Programma Nazionale JTF – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente, come definito nel Reg. UE 651/2014 e ss.mm.ii. deve prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, definite in base ad uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, negli ambiti, in via prioritaria ma non esclusiva, della green economy, dell'economia circolare, della digitalizzazione, dell'agricoltura, del turismo sostenibile e dell'economia del mare sostenibile.

b. Il **Piano dei servizi di consulenza e/o Piano dei servizi di consulenza in materia di innovazione e di sostegno all'innovazione,** in attuazione dell'Azione 1.6 del Programma Nazionale JTF – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente, anche ricorrendo alle tipologie individuate nel Catalogo regionale dei servizi avanzati e qualificati della Regione Autonoma della Sardegna. Servizi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti e altri servizi di consulenza. Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui vengono demandate delle attività necessarie alla realizzazione del progetto. Le spese per consulenze includono i contratti stipulati con società private, enti pubblici, singoli professionisti per la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione, per l'acquisizione di servizi necessari per l'attività di ricerca. Rientrano in questa categoria i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze tecniche i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti di carattere tecnico-scientifico utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, e le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova.

2. L'intervento deve riferirsi a una unità produttiva localizzata nei territori eleggibili ai sensi dell'art. 3 sopra richiamato.

3. L'importo complessivo dell'intervento presentato in sede di domanda deve essere ricompreso tra i seguenti valori, minimi e massimi, € 300.000,00 - € 5.000.000,00 iva esclusa. Ove nella Proposta di intervento siano inserite spese che determinino il superamento delle soglie massime indicate nel presente comma, il beneficiario dovrà garantirne la copertura e, se necessarie per rendere organico e funzionale l'investimento, dovranno essere integralmente sostenute entro i termini previsti per la conclusione dello stesso.

4. Nel caso di proposte presentate da A.T.S., il Progetto di Ricerca e sviluppo deve prevedere la collaborazione effettiva tra l'impresa e l'organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze, l'Organismo di Ricerca sostiene almeno il 10% e non più del 30% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

5. I costi relativi all'attività di ricerca industriale non possono superare il 40% del totale dei costi ammissibili del Progetto di Ricerca e sviluppo. Nel caso in cui, in sede di valutazione, i costi di ricerca industriale superino tale soglia, la quota eccedente dei costi ammissibili sarà cofinanziata come attività di sviluppo sperimentale e la restante quota rimarrà a carico del beneficiario.

6. È ammesso ad agevolazione l'intervento che rispetti le seguenti condizioni:

   a) essere coerente con:

   i. il Programma Nazionale JTF – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente e con il quadro programmatico;

ii. la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

iii. i principi trasversali di parità di genere, accessibilità delle persone con disabilità e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

b) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PN JTF 2021-2027, unitamente, ove applicabile, agli adempimenti in materia di climate proofing per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73(2)(j) del Regolamento (UE) 2021/1060;

c) rispettare il principio del divieto del doppio finanziamento;

d) essere concluso entro 24 mesi dalla data di trasmissione della concessione provvisoria o dell'avvio dell'intervento se antecedente all'adozione della concessione (per conclusione è da intendersi la data di emissione dell'ultimo titolo di pagamento riferito all'intervento oggetto di agevolazione). Il Centro Regionale di Programmazione, previa istanza motivata del beneficiario, da presentarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per il completamento dell'intervento, può concedere un'unica proroga, per un periodo congruo e comunque tale da non compromettere la rendicontazione dell'intervento a valere sul PN JTF ITALIA 2021-2027 e dai relativi Regolamenti UE.

7. Ove l'attuazione dell'intervento sia condizionata al rilascio di titoli autorizzatori o abilitativi, gli stessi devono essere acquisiti entro la data di adozione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni.

8. Ove l'attuazione dell'intervento riguardi una unità produttiva non di proprietà del Soggetto proponente, la disponibilità dell'unità produttiva oggetto di intervento deve essere dimostrata, entro la data di adozione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni.

9. I titoli di disponibilità dell'unità produttiva idonei sono: diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice civile o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare regolarmente registrati e, nei casi previsti dalla legge, trascritti. Tale condizione deve sussistere entro la data di adozione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni.

10. Il contratto di comodato non è un titolo idoneo.

11. Nel caso in cui l'intervento riguardi opere murarie e assimilate in un immobile non di proprietà del proponente, deve essere prodotta in fase di presentazione della domanda una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento previsto.

12. il beneficiario si impegna a garantire che i titoli di disponibilità siano coerenti con la durata dell'intervento e con il rispetto dei termini della stabilità dell'operazione.

13. In ogni caso il beneficiario deve avere la disponibilità dell'unità produttiva per una durata residua pari a:

    - per interventi realizzati all'interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi

realizzati in esecuzione dell'intervento possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione;

- per interventi realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;

- per interventi realizzati all'interno dei Parchi scientifici o incubatori di imprese pubblici o privati, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i sopra richiamati parchi o incubatori.

Art. 5 Tipologia spese ammissibili

1. Per il **Progetto di Ricerca e sviluppo**, sono ammesse le spese imputate alla specifica categoria di attività di ricerca (ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità) e rientranti nelle seguenti tipologie:
   a) spese per il personale:
      i. per le imprese: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Il personale deve essere incardinato nella unità produttiva oggetto di agevolazione; nella voce "personale" sono ricompresi i costi del personale in organico coinvolto nelle attività di ricerca e sviluppo: con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato; con contratto di lavoro parasubordinato: dottorati, assegni di ricerca, borse di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto di R&S. La voce comprende le spese per il personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), nella misura in cui è impiegato nel Progetto di ricerca e sviluppo con sede di lavoro presso l'unità produttiva ubicata nel territorio del Sulcis Iglesiente (rispetto del requisito di territorialità).
      ii. spese per il personale per gli organismi di ricerca: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato; con contratto di lavoro parasubordinato: dottorati, assegni di ricerca, borse di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto di R&S. La voce comprende le spese per il personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), nella misura in cui è impiegato nel Progetto di ricerca e sviluppo, a condizione che le attività nelle quali il personale è coinvolto debbano essere imprescindibili per il buon esito del Progetto e che i risultati vadano al beneficio del territorio JTF;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature, di nuovo acquisto o usati nel rispetto dell'art. 17 del D.P.R. n. 66/2025, conformi a quanto prescritto per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati e nel rispetto dell'art.67 co. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, sono calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

2. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio. Gli studi di fattibilità sono ammissibili esclusivamente se integrati in un Progetto di Ricerca e sviluppo comprendente attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

3. Non sono ammessi interventi che includano unicamente la tipologia "studio di fattibilità", in quanto è necessario che sia previsto anche un Progetto di Ricerca industriale e, eventualmente, di sviluppo sperimentale.

4. Per **il Piano dei servizi di consulenza e/o Piano dei servizi di consulenza in materia di innovazione e di sostegno all'innovazione** i costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e sono da ricondurre alle seguenti categorie:
   a) «servizi di consulenza prestati da consulenti esterni». Tali servizi, ai fini dell'ammissibilità, non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali, ad esempio, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
   b) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza e assistenza in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza e assistenza sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
   c) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da Organismi di Ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
   d) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

e) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da Organismi di Ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione;
f) fanno parte di questa categoria, le seguenti tipologie di spesa: Spese per consulenze specialistiche di natura tecnico scientifiche; Spese per consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza.

5. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni di terzi occorre far riferimento a criteri di coerenza rispetto alle tariffe prestabilite per attività similari dal mercato o dagli albi professionali, comunque in coerenza con le disposizioni previste dall'Approvazione del "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" della RAS.

Art. 6 Condizioni di ammissibilità delle spese

1. Ai fini dell'ammissibilità, nel rispetto del D.P.R. n. 66 del 10.03.2025 le spese devono:

a) essere sostenute nel seguente periodo:

i. a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni nel rispetto della regola dell'effetto incentivante (Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.);

ii. entro 24 mesi dalla data di trasmissione della concessione provvisoria o dell'avvio dell'intervento se antecedente all'adozione della concessione (per conclusione è da intendersi la data di emissione dell'ultimo titolo di pagamento riferito all'intervento oggetto di agevolazione). Il Centro Regionale di Programmazione, previa istanza motivata del beneficiario, da presentarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per il completamento dell'intervento, può concedere un'unica proroga, per un periodo congruo e comunque tale da non compromettere la rendicontazione dell'intervento a valere sul PN JTF ITALIA 2021-2027 e dai relativi Regolamenti UE.

b) essere effettivamente pagate, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e addebitate su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario, entro i termini di chiusura lavori;

c) essere direttamente imputabili all'intervento ammesso ad agevolazione;

d) essere strettamente pertinenti all'intervento ammesso ad agevolazione;

e) essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, anche a fini fiscali;

f) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;

g) derivare da ordinativo, contratto o altro atto equivalente ai sensi degli articoli 1321 e ss. cod. civ.;

h) essere, nel caso di strumentazioni e attrezzature di nuovo acquisto, anche usati nel rispetto dell'art. 17 del DPR n. 66/2025, acquistate alle normali condizioni di mercato utilizzate per le attività di progetto conformi a quanto prescritto per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (cd. costo di utilizzo o ammortamento);

i) essere, nel caso di strumentazioni e attrezzature, utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto dell'intervento agevolato;

j) sono ammissibili i costi per leasing (escluso il maxicanone e gli oneri finanziari) o noleggio attrezzature, limitatamente al periodo di ammissibilità delle spese laddove tale costo non ecceda il valore dell'ammortamento calcolato rispetto allo stesso periodo

k) essere rispettate, in caso di locazione finanziaria, le condizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 66 del 10.03.2025:

Nel caso in cui il beneficiario sia il concedente/la società di leasing (beneficiario-concedente), la spesa per la locazione finanziaria è ammissibile alle seguenti condizioni:

i. il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;

ii. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

iii. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;

iv. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

v. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero iv), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;

vi. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

vii. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

2. Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

a) i costi relativi a strumentazione e attrezzature di nuovo acquisto, anche usati, sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di ricerca e sviluppo. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

b) è espressamente vietato applicare procedure di ammortamento accelerate o anticipate su strumentazione e attrezzature acquisiti per l'esecuzione del Progetto di ricerca e sviluppo. L'ammortamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare in conformità all'art. 102 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), che disciplina i criteri e i limiti di deducibilità fiscale degli ammortamenti, e al

principio di competenza economica previsto dall'art. 109 del medesimo decreto, e nel rispetto dell'art.67 co. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060. Qualsiasi pratica di ammortamento che non rispetti i suddetti criteri sarà considerata non ammissibile ai fini del finanziamento e dovrà essere esclusa dalla rendicontazione finale.

c) la strumentazione e le attrezzature acquistati devono risultare inventariati dai beneficiari e devono essere fisicamente collocati nell'unità produttiva agevolata dell'impresa beneficiaria (ad eccezione dell'organismo di ricerca a condizione che tali beni siano utilizzati esclusivamente per il Progetto di ricerca e sviluppo agevolato).
d) i costi relativi agli immobili e ai terreni sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto di ricerca e sviluppo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
e) le spese relative all'acquisto di strumentazioni e attrezzature in valuta diversa dall'euro sono ammissibili alle agevolazioni per il controvalore in euro riportato nella "bolletta doganale d'importazione";
f) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'art. 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, così come previsto dall'art 16 comma 1 del DPR 66/2025. Pertanto, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), è ammessa solo se risulti realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria. Nel caso l'IVA rappresenti un costo, il beneficiario dovrà presentare in occasione della rendicontazione e connessa richiesta di erogazione apposita documentazione attestante la non recuperabilità dell'imposta;
g) in relazione alle spese per il personale, qualora il personale non dipendente non sia impegnato in modo esclusivo nel progetto, è possibile rendicontare, sulla base di un report di attività svolta, la quota di spese per il contratto imputabile alle attività svolte nell'ambito del Progetto di ricerca e sviluppo.

3. Non sono ammissibili:

a) le spese sostenute prima dell'avvio dei lavori o dopo la chiusura dei lavori come disciplinato nel comma 1 lett. a) del presente articolo;
b) le spese per il personale che non prestano effettivamente le proprie prestazioni lavorative per l'attuazione del Progetto di ricerca e sviluppo;
c) le spese per il personale non incardinato formalmente nell'unità produttiva agevolata (localizzate nel territorio eleggibile nel presente Avviso) ad eccezione dell'Organismo di Ricerca per il quale non è richiesto il requisito di territorialità nell'area eleggibile al PN JTF – PT Sulcis;
d) le spese per i contratti di collaborazione per soci o amministratori che svolgono attività nell'ambito del Progetto di ricerca e sviluppo;
e) le spese per contratti di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co);
f) i costi del personale imputati come contratti di consulenza, in applicazione del divieto di cointeressenza, in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti terzi rispetto

all'impresa beneficiaria tramite una prestazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di vincolo o collusione;

g) le spese del personale con mansioni amministrative e contabili i cui costi sono ricompresi fra le spese generali;
h) le spese del personale inquadrato come apprendista né quello somministrato o che opera presso il beneficiario in comando o in distacco da altri soggetti;
i) le spese del personale in smart working/lavoro agile in misura prevalente, con riferimento all'impresa beneficiaria, in quanto in coerenza con la disciplina vigente e con i principi sottesi ai finanziamenti comunitari, la modalità Smart working non può essere svolta in maniera esclusiva e continuativa per l'intero periodo di realizzazione del progetto, ma deve necessariamente alternarsi con una presenza fisica prevalente presso l'unità produttiva agevolata. Ai fini della rendicontazione il personale deve risultare iscritto a INPS e INAIL nei territori agevolati; tali condizioni devono essere mantenute per l'intera durata del Progetto di ricerca e sviluppo;
j) le spese per l'acquisto di servizi di consulenza continuativi o periodici, dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale, la consulenza amministrativa, la consulenza contabile o la pubblicità;
k) le spese per acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla presentazione della domanda di agevolazione e quelle connesse alla relativa richiesta di erogazione e rendicontazione finale;
l) le spese sostenute nei confronti di:
   - qualunque impresa che risulti con il beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile, in rapporto di collegamento o controllo;
   - persone fisiche che siano:
      i. legale rappresentante, amministratore o socio del beneficiario;
      ii. coniuge, parente o affine entro il secondo grado del legale rappresentante, amministratore o socio controllante del beneficiario;
   - qualunque impresa che abbia tra i propri soci, titolari o amministratori, persone fisiche che ricadano nei casi di cui al precedente punto ii.
m) le spese per l'acquisto dei beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione;
n) i titoli di spesa e di pagamento di importo inferiore ad € 500,00 al netto di IVA;
o) le commesse interne di lavorazione;
p) le spese indicate nell'art. 15 del D.P.R. n. 66 del 10.03.2025 e nell'art. 64, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1060, fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici;
q) le spese per una delocalizzazione, come definita all'art. 2, punto 61-bis), del regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060;
r) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi di cui al precedente comma 2 lettera f) del presente articolo;
s) le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento;

t) le spese per la formazione del personale;
u) le imposte e le tasse (incluse imposte e tasse relative alla brevettazione), interessi passivi, bolli, spese notarili e oneri accessori;
v) le spese per i quali si è già usufruito, a qualsiasi altro titolo, di altra agevolazione pubblica e sono state disattese le regole del rispetto del cumulo di cui all'art.18 del presente Avviso.

Art. 7 Tipologia di agevolazione, regime e intensità dell'aiuto

1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione della Proposta di intervento, nel rispetto dei massimali previsti dal presente articolo, è disposta la concessione di sovvenzioni a fondo perduto a favore delle imprese e, in caso di presentazione della Proposta da parte di A.T.S., di finanziamenti in favore degli Organismi di Ricerca.
2. In armonia con quanto precisato nella Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", i finanziamenti pubblici agli Organismi di Ricerca previsti dal presente Avviso non rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato in quanto non coprono i costi connessi ad attività economiche degli organismi stessi e inoltre soddisfano gli ulteriori requisiti descritti nella citata Comunicazione.
3. I massimali di aiuto previsti devono rispettare quanto stabilito dall'art. 25 per le spese di ricerca e sviluppo, dall'art. 18 per i servizi di consulenza e dall'art. 28 per le spese relativa all'innovazione per le PMI di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (vedi Tabella1).

La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intero intervento, comprensiva degli eventuali costi non ammissibili, deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda (Appendice 3), e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede di procedura di selezione.

Tabella 1 – Intensità di Aiuto per le imprese e percentuale massima di finanziamento per gli OdR

Tipologia di spesa	Micro/Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa	Organismo di Ricerca (in A.T.S.) *	Reg. UE (UE) 651/2014
Studio di Fattibilità	70 % ESL	60 % ESL	50 % ESL	70 %	Art. 25 co. 5 lett. d) co. 7
Ricerca Industriale	80 % ESL	75 % ESL	65 % ESL	80 %	Art. 25 co. 4 lett. b) – co. 6 lett. a) e lett. b) iv
Sviluppo Sperimentale	60 % ESL	50 % ESL	40% ESL	60 %	Art. 25 co. 4 lett. c) – co. 6 lett. a) e lett. b) iv
Servizi di Consulenza	50 % ESL	50 % ESL	Non ammissibili	Non ammissibili	Art. 18 co. 2
Servizi per brevetti e altri attivi immateriali (art. 28 co.2 lett. a)	50 % ESL	50 % ESL	Non ammissibili	Non ammissibili	Art. 28 co. 3
Servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. (art. 28 co.2 lett. c)	50 % ESL aumentata fino a 100% ESL (a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni)	50 % ESL aumentata fino a 100% ESL (a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni)	Non ammissibili	Non ammissibili	Art. 28 co. 3 e co. 4

**In armonia con quanto precisato nella Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", i finanziamenti pubblici agli Organismi di Ricerca non rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato in quanto non coprono i costi connessi ad attività economiche degli organismi stessi.*

Sezione III - Procedura di selezione delle domande di agevolazione e concessione

Art. 8 Procedura di selezione

1. La procedura di selezione è di tipo valutativo a graduatoria.
2. La procedura di selezione si articola in due distinte fasi:
   - la prima finalizzata a verificare la ricevibilità e ammissibilità della domanda e del soggetto proponente che si conclude con la pubblicazione della determinazione con cui si prende atto dell'elenco delle proposte di intervento ammesse a valutazione e delle non ammesse;
   - la seconda valutativa, finalizzata a valutare la Proposta di intervento che si conclude con la pubblicazione della determinazione con la quale si approva la graduatoria definitiva.

3. Il Centro Regionale di Programmazione, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc.), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di accesso alle agevolazioni, nei relativi allegati e nella documentazione trasmessa a titolo di integrazione.
4. L'accertata non veridicità dei dati dichiarati in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di procedura di selezione e di rendicontazione determina la conseguente decadenza della domanda ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000[4].

Art. 9 Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. Le imprese proponenti possono presentare, nell'ambito del presente Avviso, una sola domanda di agevolazione.
2. I soggetti proponenti che intendono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso presentano, pena esclusione, la domanda unicamente attraverso la piattaforma informatica unica per la selezione dei beneficiari/destinatari (SIPES) accessibile dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (https://sipes.regione.sardegna.it/sipes-be/login.xhtml).
3. Ai fini di cui sopra è richiesta la disponibilità di:
   a) casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"[5];
   b) "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004 e firma CIE;
   c) SPID (non utilizzabile per le persone giuridiche), CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso alla piattaforma SIPES previa identificazione informatica.
4. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno **15.07.2026** fino alle ore 12.00 del giorno **02.10.2026**.
5. La domanda si compone, pena esclusione, della documentazione di seguito elencata:
   a) modulo di domanda, sottoscritto dal rappresentante legale o suo procuratore, in regola con l'imposta di bollo6, comprensivo del consenso al trattamento dei dati. Tale istanza è direttamente compilabile a seguito dell'accesso alla piattaforma ed è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.

---

[4] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

[5] La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

[6] I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM: SS)
La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm

47 D.P.R. n. 445/2000), con la quale il rappresentante legale o il procuratore speciale attestano il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità (le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti);

b) procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo in caso di sottoscrizione da parte del procuratore);

c) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore;

d) documentazione prevista nell'Appendice 3.

6. In caso di eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, il Centro Regionale di Programmazione è sollevato da qualsiasi responsabilità.

7. Il Centro regionale di Programmazione procede alla verifica in ordine a:

a) ricevibilità della domanda:

i) sono irricevibili le domande trasmesse con tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso;

ii) sono irricevibili eventuali domande, successive alla prima, presentate dallo stesso Soggetto proponente anche se riferite a diverse unità produttive o a proposte di intervento differenti.

b) ammissibilità dei Soggetti proponenti, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del presente Avviso;

c) ammissibilità dell'intervento, limitatamente a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 e comma 3 del presente Avviso.

8. La fase di verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda si conclude con la pubblicazione della determinazione con cui si prende atto dell'elenco delle proposte di intervento ammesse a valutazione e delle non ammesse.

9. Qualora l'esito istruttorio sia negativo (domande non ammesse), il Direttore pro tempore del Centro regionale di Programmazione adotta una determinazione di diniego, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione della suddetta determinazione, previa comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ii.. Avverso il provvedimento di non ammissione può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni solari e consecutivi dalla data di conoscenza del provvedimento o al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla medesima data.

Art. 10 Fase valutativa

1. Per le proposte di intervento ammesse a valutazione, una Commissione, a tal fine nominata con determinazione del Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione, procede con l'attribuzione dei punteggi nel rispetto dei criteri riportati nella Tabella 2.

Tabella 2 Criteri di valutazione e premialità

Criteri di valutazione	Descrizione elementi di valutazione	Parametri per l'attribuzione del punteggio	Punteggio massimo	Punteggio Soglia
1. Coerenza dell'intervento	1.1 Coerenza dell'intervento proposto rispetto agli obiettivi del PN JTF ITALIA 2021-2027, alla Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, alla Strategia di specializzazione intelligente della Regione (S3)	Coerenza dell'intervento con le finalità programmatiche del PN JTF (Os e Azione) ove non presente la domanda è dichiarata **inammissibile**	5	0
		Coerenza dell'intervento con la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici: ove non presente la domanda è dichiarata **inammissibile**		
		Coerenza dell'intervento con la S3: 5 punti		
2. Adeguatezza e coerenza delle competenze del soggetto proponente	2.1 Affidabilità manageriale, tecnica, economica e finanziaria del soggetto proponente	Non adeguata: 0 punti	20	10 (da raggiungere mediante il soddisfacimento congiunto di entrambi i sottocriteri)
		Adeguata: 5 punti		
		Più che adeguata: 10 punti		
	2.2 Esperienza del soggetto proponente	Non adeguata: 0 punti		
		Adeguata: 5 punti		
		Più che adeguata: 10 punti		
3. Qualità dell'intervento	3.1 Chiarezza dell'intervento nella definizione degli obiettivi; benefici attesi e risultati conseguibili	Non adeguata (Assenza di chiarezza): 0 punti	15	10
		L'intervento è definito in ogni suo elemento in maniera chiara: 5 punti		
	3.2 Attuabilità dell'intervento e coerenza con le tempistiche di attuazione del PN JTF ITALIA 2021-2027	La durata dell'intervento non è coerente con la tempistica indicata nell'Avviso: in caso negativo la domanda è dichiarata **inammissibile**		

		L'intervento ha un elevato grado di fattibilità e celerità di attuazione: 5 punti		
	3.3 Pertinenza e congruità generale delle spese	Pertinenza e congruità delle spese in relazione agli obiettivi, alle attività e fasi dell'intervento: 3 punti		
	3.4 Capacità di generare sinergie con strumenti di intervento di altri Fondi e Programmi europei (es. PNRR, PR FESR Sardegna, Horizon Europe, CTE)	Se presente: 2 punti		
4. Qualità del Progetto di ricerca e sviluppo e del Piano di servizi	4.1 Progetto di Ricerca e sviluppo: Qualità della proposta: validità tecnico-scientifica; stadio progettuale dell'operazione; potenziale innovativo e di trasferibilità; metodologia; definizione degli obiettivi; benefici attesi e risultati conseguibili; capacità di aggregazione e contaminazione.	Non adeguata: 0 punti	30	20
		Adeguata: 10 punti		
		Più che adeguata: 15 punti		
	4.2 Ove l'intervento comprenda anche il Piano dei Servizi di consulenza e Servizi di consulenza in materia di innovazione e Servizi di sostegno all'innovazione: capacità degli stessi di migliorare o accrescere la competitività e lo sviluppo, rafforzare la presenza nei mercati extraregionali, conseguire certificazioni, ~~ectetc~~..	Non adeguata: 0 punti		
		Adeguata: 10 punti		
	4.3 Ove l'intervento comprenda Servizi di Sperimentazione di processi innovativi anche a sostegno dell'economia circolare	Se presente: 5 punti		
5. Sostenibilità economica e finanziaria	5.1 Sostenibilità economico-finanziaria	Capacità dell'intervento di produrre ricadute	10	10
(in caso di A.T.S. il criterio è riferito all'impresa)		economiche e la sua sostenibilità finanziaria rispetto alla realtà del proponente, in relazione ai parametri economico-finanziari definiti nonché la credibilità degli obiettivi di crescita previsti.		
6. Criteri premiali	6.1 Sostenibilità ambientale e sociale del soggetto proponente	Sostenibilità ambientale (es. adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e ad altri tipi di standard ambientali volontari tra cui: Impronta di	5	NA

		carbonio di organizzazione ISO 14064-1; Acquisti sostenibili ISO 20400; Impronta idrica ISO 14046, etc.) 2 punti (massimo 1 punto per ogni certificazione)		
		Sostenibilità sociale (Es. possesso di certificazione di genere, certificazioni di responsabilità sociale, certificazione Diversità e Inclusione): 3 punti (1 per ogni certificazione)		
	6.2 Presentazione Progetto di Ricerca e sviluppo congiuntamente con un Organismo di Ricerca	Progetto di ricerca e sviluppo presentato solo da impresa: 0 punti	10	NA
		A.T.S. da costituire: 5 punti		
		A.T.S. costituita alla data di presentazione della domanda: 10 punti		
	6.3 Rilevanza del Progetto di Ricerca e sviluppo in termini di pari opportunità e non discriminazione.	Giovani (<40) ricercatori occupati a tempo indeterminato e determinato presso le imprese e gli Organismi di Ricerca (si consideri il totale in caso di A.T.S. dei due soggetti: impresa e OdR)	5	NA
		% su totale ricercatori occupati a tempo indeterminato e determinato: tra 0-10%: 0 punti		
		% su totale ricercatori occupati a tempo indeterminato e determinato: >10%: 3 punti		
		Ricercatrici occupate a tempo indeterminato e determinato presso le imprese e gli Organismi di Ricerca (si consideri il totale in caso di A.T.S. dei due soggetti: impresa e OdR)		
		% su totale ricercatori occupate a tempo indeterminato e determinato: tra 0-10%: 0 punti		
		% su totale ricercatori occupati a tempo indeterminato e determinato: >10%: 2 punti		
PUNTEGGIO TOTALE CRITERI DI VALUTAZIONE			**100**	**50**

2. Non sono ammessi ad agevolazione gli interventi privi di coerenza rispetto agli obiettivi e ai tempi del PN JTF ITALIA 2021-2027 o alla Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché quelli che ottengono, per i distinti criteri di valutazione, un punteggio inferiore alla soglia minima riportata, come

indicato nella Tabella 2, o un punteggio pari a 0 in relazione ai singoli elementi di valutazione per i quali nella colonna "Parametri per l'attribuzione del punteggio" sia prevista la valutazione "non adeguata".

3. I progetti che raggiungono o superano il punteggio minimo complessivo indicato (50), attribuito in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità.
4. Il punteggio di premialità sarà assegnato esclusivamente nel caso di accertamento del possesso di uno o più dei requisiti di premialità, effettuato attraverso l'esame della documentazione richiesta per ciascuno di essi. Nel caso di A.T.S., i punteggi relativi ai singoli criteri di premialità attribuibili individualmente, saranno dati dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun componente (Impresa + OdR) fino al massimo previsto per ciascun criterio di premialità.
5. In caso di parità di punteggio tra più domande prevale quella che ha conseguito un punteggio maggiore in applicazione del criterio di premialità, in caso di ulteriore parità, prevale quella che ha conseguito il maggior punteggio nel criterio 4 della griglia di valutazione.
6. A completamento delle attività valutative la Commissione redige la graduatoria delle domande.
7. La graduatoria è predisposta sulla base del maggior punteggio assegnato, comprensivo dell'applicazione dei criteri di valutazione e premialità.

   La graduatoria finale distingue tra le "domande ammesse" e "domande non ammesse":

   a) Le domande ammesse sono distinte in:

   - ammesse e finanziate;
   - ammesse e non finanziate per carenza di fondi previsti dall'Avviso;

   b) Le domande non ammesse sono distinte in:

   - domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità;
   - domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di valutazione.
8. La Commissione di valutazione trasmette, ai fini della successiva approvazione, tutti i verbali redatti, unitamente alla graduatoria, al Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
9. Le domande utilmente inserite in graduatoria sono ammesse a finanziamento nei limiti della disponibilità finanziaria, salvo quanto previsto dall'art. 2.
10. La Determinazione di approvazione della graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale e sul sito internet del Programma Nazionale JTF - Dipartimento per le Politiche di Coesione e il Sud - Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 11 Concessione delle agevolazioni

1. Il Centro Regionale di Programmazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria finale, condotta ai sensi del precedente articolo, previa dimostrazione

del titolo di disponibilità dell'unità produttiva e conseguente sottoscrizione dell'Atto di adesione e d'Obbligo, adotta la Determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni.

2. L'Atto di adesione e d'Obbligo regola le condizioni che possono determinare la revoca delle agevolazioni, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale, nonché di controllo e ispezione.
3. In occasione dell'istruttoria sulla rendicontazione finale, a conclusione dell'intervento agevolato, il Centro Regionale di Programmazione conferma in via definitiva le agevolazioni concesse o procede, ove ne ricorrano le condizioni, alla revoca parziale o totale dell'aiuto, con adozione degli ulteriori provvedimenti conseguenti.

Sezione IV – Realizzazione dell'intervento

Art. 12 Attuazione dell'iniziativa

1. Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento conformemente a quanto previsto nell'Avviso, nel Disciplinare beneficiario aiuti, nell'Atto di adesione e d'obbligo sottoscritto e nella Determinazione di concessione provvisoria dell'agevolazione, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.
2. Il beneficiario deve avviare l'intervento entro 3 mesi, salvo richieda entro il medesimo termine un'anticipazione, dalla data di ricezione della determinazione di concessione dell'agevolazione
3. Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento, sia prevista l'acquisizione di titoli autorizzatori o abilitativi, il beneficiario, entro il termine di 3 mesi dalla trasmissione della determinazione di concessione delle agevolazioni, deve produrre la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento. La predetta documentazione dovrà, in ogni caso, essere presentata ai fini dell'ottenimento della prima erogazione, anche a titolo di anticipazione.
4. L'intervento deve essere concluso e rendicontato entro i termini del presente Avviso.
5. Il Centro Regionale di Programmazione si riserva di revocare l'agevolazione nel caso in cui il superamento dei termini sopra citati o richiamati comprometta la rendicontabilità dell'intervento nell'ambito del PN Italia JTF 2021-2027 o, in alternativa, di concedere una congrua proroga.

Art. 13 Variazioni

1. Le variazioni di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente ai soggetti beneficiari.
2. I beneficiari realizzano l'intervento conformemente a quanto previsto dall'atto di concessione dell'agevolazione, per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.
3. Si definiscono:
   a) **variazioni Soggettive** quelle che implicano una modifica dello status giuridico del beneficiario per trasferimento dell'azienda a un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie) sono sempre considerate variazioni sostanziali;

b) **variazioni Oggettive**, le modifiche che riguardano l'intervento;
c) **variazioni Sostanziali** quelle relative a qualsiasi modifica dell'intervento che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità dell'intervento o che implichino un diverso status del beneficiario;
d) **variazioni non Sostanziali,** le variazioni oggettive dell'intervento, introdotte successivamente alla concessione provvisoria dell'agevolazione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità dell'intervento, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'intervento ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

4. Possono essere ritenute ammissibili variazioni non sostanziali e, in alcuni casi, variazioni sostanziali all'intervento agevolato, nonché variazioni soggettive riferite al beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti.

5. Qualunque modifica, anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta la rideterminazione del punteggio. Se quest'ultimo risulta inferiore al punteggio minimo definito nell'Avviso, a livello di specifico criterio o se, la modifica impatta sulla finanziabilità, anche parziale, dell'intervento, il Centro Regionale di Programmazione si riserva di procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione.

6. Variazioni oggettive all'intervento agevolato possono essere ammesse, soltanto se conformi a quanto disposto dall'Avviso e alle seguenti condizioni:

a) possono essere apportate, successivamente alla concessione provvisoria della sovvenzione, nel rispetto del quadro delle spese ammissibili, e comunicate al Centro Regionale di Programmazione senza necessità di approvazione da parte di quest'ultima, se contenute nel limite del 20% delle spese ammesse;
b) qualora le suddette variazioni non sostanziali emergano in sede di rendicontazione saranno comunque valutate al fine di verificarne l'effettiva portata. Resta ferma la facoltà del beneficiario di richiedere preventivamente al Centro Regionale di Programmazione l'approvazione di variazioni non sostanziali;
c) variazioni non sostanziali che eccedano il limite del 20% delle spese ammissibili, e quelle Sostanziali comportano la presentazione al Centro Regionale di Programmazione di un'istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'intervento. L'istanza è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il beneficiario. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale dell'intervento e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati;
d) il Centro Regionale di Programmazione provvede alla valutazione e all'eventuale approvazione dell'istanza e a riscontrare le richieste di variazione entro 30 giorni solari e consecutivi dalla ricezione delle stesse. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento della sovvenzione;
e) qualora la spesa ammissibile dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa ad agevolazione, il Centro Regionale di Programmazione procederà alla proporzionale rideterminazione della sovvenzione.

7. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare l'intervento agevolato con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca dell'agevolazione. Qualora la variazione comporti una riduzione della spesa ammessa sotto il limite del 40% salvo che l'intervento realizzato sia organico e funzionale e conforme a conseguire gli obiettivi che ne hanno consentito l'ammissibilità; in tal caso si procederà alla proporzionale rideterminazione dell'agevolazione;
8. Nei casi di variazioni soggettive dei beneficiari per operazioni societarie e subentro, valgono le seguenti disposizioni:
   a) nelle operazioni societarie che comportino o meno l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione dell'intervento a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le Sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:
      i. presenti specifica richiesta di subentro entro i 30 giorni solari e consecutivi, successivi alla data dell'atto di modifica;
      ii. possegga le caratteristiche previste per i beneficiari dell'Avviso, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del beneficiario originario;
      iii. nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui a esercitare l'attività svolta dal beneficiario originario;
      iv. assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal Disciplinare, dall'Avviso e dall'Atto di Adesione e Obbligo;
   b) se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo e per un intervento che prevede investimenti materiali, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060. La mancata presentazione della domanda, entro i termini previsti nel presente comma alla lettera a) punto i, impedisce la liberazione del beneficiario originale;
   c) il Centro Regionale di Programmazione effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e, in caso di esito positivo, ammette il nuovo beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente il passaggio della sovvenzione in capo al nuovo beneficiario e, in caso di esito negativo, dispone la revoca della sovvenzione. Laddove, successivamente al trasferimento della sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al beneficiario originario. La sovvenzione concessa e non erogata dalla data di domanda di subentro, o ove l'evento di modifica sia altrimenti noto all'Amministrazione regionale, è interamente liquidata al beneficiario subentrante;
   d) nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.
9. Non sono ammesse variazioni né oggettive né soggettive tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la data di concessione delle agevolazioni.

Art. 14 Rendicontazione ed erogazione

1. Ai fini della rendicontazione il beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Appendice 6, è tenuto a:
   a) presentare la richiesta di erogazione concernente i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
   b) presentare la richiesta di erogazione finale a saldo a conclusione dell'operazione concernente i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
   c) conservare la documentazione, riguardante un'operazione sostenuta dal presente Avviso e citata ai punti a) e b), per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario (art. 82, Regolamento (UE) 2021/1060);
   d) adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative alla proposta di intervento approvata.
2. L'erogazione delle agevolazioni avviene secondo le seguenti modalità:
   a) un'anticipazione, erogabile su richiesta del beneficiario, da presentare entro 30 giorni, solari e consecutivi, salvo eccezioni giustificate da cause indipendenti dal proponente, dalla data di ricezione della determinazione di concessione, nella misura del 40% dell'agevolazione concessa, garantita da apposita fideiussione bancaria o da polizza assicurativa, le cui condizioni sono specificate in Appendice 7;
   b) un acconto a stato di avanzamento pari al 90% dell'importo complessivo dell'intervento ammesso ad agevolazione, previa richiesta di erogazione subordinatamente alla verifica della rendicontazione in termini di spese effettivamente sostenute e pagate dal beneficiario e debitamente giustificate;
   c) un'erogazione a saldo da richiedersi entro 3 mesi dalla conclusione dell'Intervento e non oltre il 30.06.2029.

   L'importo erogato a saldo è pari all'agevolazione concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipazione e di SAL. In sede di erogazione del saldo, nel caso sia stata erogata l'anticipazione e ove l'anticipazione non debba essere restituita in tutto o in parte, il Centro Regionale di Programmazione provvede allo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa.
3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il Centro Regionale di Programmazione verifica:
   a) la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate;
   b) la regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la vigente normativa. Nel caso in cui dal DURC emerga irregolarità contributiva non sarà possibile

procedere alla liquidazione dell'agevolazione prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione;

c) la documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente);

d) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno e di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato (Dichiarazione Deggendorf);

e) che il beneficiario non abbia dei debiti (art. 14, c. 1 e ss. della legge regionale n. 5/2016 e ss. mm. ii.) nei confronti dell'Amministrazione regionale e delle sue articolazioni organizzative (come previsto dall'allegato n. 4 alla DGR n. 8/42 del 19.02.2019).

4. Ai fini dell'erogazione del saldo, l'Amministrazione regionale, inoltre, verifica:

   a) che l'intervento è concluso e completamente realizzato entro i termini previsti nel presente Avviso (chiusura dei lavori);

   b) il raggiungimento dei risultati previsti nell'intervento;

   c) che tutte le forniture sono state regolarmente pagate per l'intero ammontare;

   d) ex post, il rispetto del principio DNSH;

   e) l'ottemperanza agli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dagli artt. 49 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060.

5. Il beneficiario in fase di rendicontazione deve rispettare le disposizioni previste dall'Avviso, dal provvedimento di concessione provvisoria, dal disciplinare del beneficiario aiuti, dall'atto di adesione e obbligo e dalle disposizioni specificatamente dettate in materia di rendicontazione delle spese nell'Appendice 6.

6. Il beneficiario deve presentare la rendicontazione e le relative richieste di erogazione nel sistema SIPES.

7. Non sono ammessi i titoli di spesa e di pagamento di importo inferiore ad euro 500,00 al netto di IVA.

8. All'atto di erogazione del saldo l'ammontare dell'agevolazione concessa è stabilito in via definitiva sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e subordinatamente alla positiva verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. L'ammontare dell'agevolazione così determinata non può in alcun modo essere superiore all'ammontare definito dal provvedimento di concessione provvisoria.

Art. 15 Controlli e monitoraggio

1. L'intervento agevolato è assoggettato a tutti i controlli amministrativi e in loco previsti dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. UE n. 2021/1060, per i progetti cofinanziati con fondi europei.

2. L'Amministrazione regionale effettua controlli, anche a campione, presso i beneficiari allo scopo di verificare: lo stato di realizzazione dell'operazione, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e

pubblicizzazione, i documenti di spesa; ciò in conformità con quanto previsto dalle Direttive vigenti, dalle procedure attuative, dagli obblighi derivanti dall'accesso alle agevolazioni.

3. L'Amministrazione Regionale e le Autorità del programma, anche per il tramite di soggetti delegati, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento agevolato, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e di quelli derivanti dal presente Avviso, dal Disciplinare beneficiario aiuti, dall'Atto di adesione e d'obbligo sottoscritto e dalla Determinazione di concessione dell'agevolazione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
4. Per i 5 anni (Grandi imprese) e per 3 anni (MPMI) successivi alla data di completamento dell'intervento agevolato, l'Amministrazione regionale o i soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo delle Autorità del Programma e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.
6. Il beneficiario è tenuto a collaborare con l'Organismo Intermedio e con le altre Autorità del PN JTF ITALIA 2021-2027 per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che, entro 3 anni dal completamento degli investimenti, non si sia verificato quanto segue: a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori del territorio del Piano Territoriale Sulcis Iglesiente ammesso al Programma Nazionale JTF 2021-2027 in cui ha ricevuto sostegno; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico; c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari (art. 65 Regolamento (UE) 2021/1060).
7. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione dell'intervento agevolato, anche rispetto alla documentazione presentata, il Centro Regionale di Programmazione, in caso di conferma di tali difformità o irregolarità, procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.
8. I controlli vengono effettuati in linea con quanto disposto nel SI.GE.CO. -SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 (All. XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060).
9. Relativamente al monitoraggio dell'intervento finanziato, come dettagliato nell'Appendice 5 del presente Avviso, viene utilizzato il Sistema Informativo del PN JTF ReGiS, sistema sviluppato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare il processo di attuazione del Programma, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Programma, in linea con l'effettiva operatività del sistema medesimo.

Art. 16 Revoche e rinunce

1. Il Centro Regionale di Programmazione procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del beneficiario, nei seguenti casi:

   a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione ad agevolazione durante l'attuazione dell'intervento agevolato;
   b) qualora intervenga qualunque modifica, anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta la rideterminazione del punteggio. Se quest'ultimo risulta inferiore al punteggio minimo definito nell'Avviso, a livello di specifico criterio o se, la modifica impatta sulla finanziabilità, anche parziale, dell'intervento agevolato, il Centro Regionale di Programmazione procede alla revoca dell'agevolazione;
   c) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
   d) mancato possesso da parte del beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
   e) inadempimento di obblighi espressamente previsti a pena di revoca dall'Avviso e dall'atto di adesione e d'obbligo
   f) il beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
   g) l'intervento realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo dell'intervento ammesso ad agevolazione, ovvero sia accertata una Variazione Sostanziale non preventivamente approvata;
   h) qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione dell'intervento agevolato, anche rispetto alla documentazione presentata;
   i) si siano verificate irregolarità, imputabili al beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso l'agevolazione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;
   j) qualora entro 5 (cinque) anni per le Grandi Imprese e per 3 (tre) anni per le MPMI, a far data dall'erogazione del saldo, il beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti gli attivi materiali oggetto di sovvenzione al di fuori del territorio eleggibile;
   k) qualora entro 5 (cinque) anni per le Grandi Imprese e per 3 (tre) anni per le MPMI, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
   l) qualora sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli attivi materiali e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni;
   m) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
   n) qualora la variazione dell'intervento agevolato comporti una riduzione della spesa ammessa sotto il limite del 40%, salvo che l'intervento realizzato sia organico e funzionale e conforme a conseguire

gli obiettivi che ne hanno consentito l'ammissibilità; in tal caso si procederà alla proporzionale rideterminazione dell'agevolazione;

o) qualora si verifichi una variazione soggettiva e il Centro Regionale di Programmazione non ammetta il nuovo beneficiario;

p) nel caso di violazioni delle disposizioni in materia di avvio, avanzamento, completamento e rendicontazione che compromettano l'attuazione del Programma e la spendita delle risorse.

2. Il Centro Regionale di Programmazione può esercitare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni concesse, che possono compromettere la realizzazione dell'intervento agevolato nei tempi massimi previsti.

3. Il Centro Regionale di Programmazione può esercitare il potere di revoca nel caso di avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dall'Avviso.

4. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intera agevolazione, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purché proporzionale alla violazione o inadempimento riscontrato.

5. In caso di revoca dell'agevolazione il Centro Regionale di Programmazione, esperite le procedure di cui agli art. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, aumentate degli interessi, calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, incrementato di 5 punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dell'agevolazione e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, la sovvenzione sarà rimborsata maggiorata esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Trovano, inoltre, applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Sono fatte, comunque, salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.

7. Il beneficiario che intenda rinunciare alla realizzazione dell'intervento ammesso ad agevolazione deve comunicare tempestivamente tale volontà all'Amministrazione regionale, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto, eventualmente erogato, e degli interessi.

8. L'accertata non veridicità dei dati, dichiarati durante tutte le fasi del procedimento, determina la conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando il Direttore pro tempore Centro Regionale di Programmazione ha adottato l'atto di decadenza ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

Art. 17 Indicatori e codici di settore

1. L'intervento agevolato deve popolare gli indicatori di output e di risultato, definiti dal Programma Nazionale JTF – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente, laddove per «indicatore di output» si intende l'indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento e per «indicatore di risultato»: indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura (Regolamento (UE) 2021/1060 - art.2 definizioni).

Indicatori di Output

RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)	imprese
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese
RCO 06	Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari	numero

Indicatori di risultato

RCR05	PMI che innovano in-house	imprese
RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	ETP annui

2. L'intervento agevolato deve popolare i codici di intervento a seguire:

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	JSO8.1	JTF		010. Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	17.000.000,00
1	JSO8.1	JTF		011. Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	8.500.000,00
1	JSO8.1	JTF		012. Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo	22.950.000,00

				sperimentale, studi di fattibilità)	
1	JSO8.1	JTF		024. Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	6.375.000,00
1	JSO8.1	JTF		029. Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	8.500.000,00

Art. 18 Cumulabilità dell'aiuto

1. Gli aiuti, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER**,** con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
   a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
   b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento.

   Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal sopra citato regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

   Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «De-Minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
2. Gli aiuti concessi si sensi del presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.
3. E' obbligatorio garantire il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo e il divieto del doppio finanziamento, secondo cui la medesima spesa non può essere rimborsata due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura.

Sezione V – Disposizioni finali

Art. 19 Informazioni sul Procedimento amministrativo

1. Le informazioni sul presente Avviso sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione al seguente indirizzo PEC: crp@pec.regione.sardegna.it.
2. In osservanza dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:
   a) La struttura competente per l'attuazione del presente Avviso è l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione.
   b) Il procedimento è avviato a seguito del ricevimento della domanda di agevolazione.
   c) Il Responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Fedele Tore, dipendente del Centro Regionale di Programmazione.
3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, via Cesare Battisti, snc – 09123 Cagliari (CA) – PEC crp@pec.regione.sardegna.it.

Art. 20 Commissione di valutazione

1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, decorso il termine per la presentazione delle domande, il direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione nomina una Commissione di valutazione, composta da 5 componenti.
2. L'atto di nomina della Commissione di valutazione di cui al comma 1 è pubblicato con le stesse modalità dell'Avviso.

Art. 21 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. La Regione Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati, informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.
2. Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", ai fini della concessione di incentivi a valere sul presente avviso. I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione e individuazione dei beneficiari del presente Avviso, gestione e monitoraggio dell'intervento agevolato, al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente Procedura.
3. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante

trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio del Centro Regionale di Programmazione, oltre che eventualmente inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione.

4. Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

6. I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare, di un suo delegato, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Autorità di Gestione dei fondi, Uffici preposti ai controlli di I livello, Uffici preposti ad attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio, uffici preposti alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.

7. I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del rappresentante legale del soggetto proponente di presa visione dell'informativa e assenso al trattamento.

8. Tutte le dichiarazioni da rendere sono contenute nell'Apposito modulo online per la presentazione della domanda e sono indispensabili per consentire la valutazione delle attività, nonché le attività di gestione, monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

9. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente:

   a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
   b) di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10. È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del territorio, Centro Regionale di Programmazione oppure una PEC al seguente indirizzo: crp@pec.regione.sardegna.it.

11. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P.IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti ai procedimenti in carico al Centro Regionale di Programmazione è il Direttore generale pro tempore.

12. La Protezione dei dati della R.A.S. è in capo all'Ufficio Speciale Responsabile della Protezione dati del Sistema Regione i cui riferimenti, reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l'URP della Presidenza, sono: +39 0706065735 - rpd@pec.regione.sardegna.it.

Art. 22 Comunicazioni

1. Il beneficiario deve trasmettere tutte le comunicazioni e la documentazione inerente all'intervento ammesso ad agevolazione esclusivamente tramite l'apposito Sistema informativo SIPES.
2. Per le funzionalità non supportate dalla piattaforma, e per ogni per comunicazione il beneficiario invia le relative comunicazioni alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione al seguente indirizzo PEC crp@pec.regione.sardegna.it indicando nell'oggetto il numero della domanda.

Art. 23 Disposizioni Finali

1. Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella pagina Sardegna Programmazione dedicata al Programma Nazionale JTF – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente e, inoltre, le informazioni rilevanti vengono pubblicate nella piattaforma «Incentivi.gov.it».
2. Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.

3. Sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
4. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
5. Il Centro Regionale di Programmazione si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.
6. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
7. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richiesti, entro il 14.09.2026, al Responsabile di procedimento di cui all'art. 19 al seguente indirizzo PEC crp@pec.regione.sardegna.it.
8. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta ai richiedenti e in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito internet della Regione Sardegna nella pagina relativa all'Avviso in oggetto.

Art. 24 Controversie e foro competente

1. Fermo il rinvio alle previsioni espresse nel presente Avviso, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello Cagliari.
2. Per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, l'annullamento o revoca del provvedimento di concessione per fatti diversi dall'inadempienza del beneficiario, la competenza è del TAR Sardegna.

Appendice 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

   a) per «**soggetto proponente**» si intende l'impresa che presenta domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3;

   b) per «**impresa**» si intende impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone che esercitano regolarmente un'attività economica.

   c) per «**MPMI**» si intende micro, piccola e media impresa;

   d) per «**organismo di ricerca e diffusione della conoscenza**»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

   e) per «**associazione temporanea di scopo**» (abbreviata con l'acronimo A.T.S.) s'intende un'aggregazione tra impresa e Organismo di Ricerca che si uniscono temporaneamente per realizzare uno specifico progetto di interesse comune. Si basa su un mandato collettivo conferito all'impresa in qualità di mandataria, con assunzione del ruolo di responsabile tecnico e finanziario, mantenendo le parti la propria autonomia;

   f) per «**soggetto beneficiario/beneficiario**» si intende l'impresa che, a seguito della procedura di valutazione, riceve l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 art. 2 punto 9 lettera c;

   g) per «**equivalente sovvenzione lordo (ESL)**»: importo dell'aiuto o finanziamento (in caso di OdR) se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione o finanziamento, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

   h) per «**avvio lavori**» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; In ogni caso l'ammissibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda per gli aiuti erogati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. (art. 2 definizioni);

   i) per «**chiusura dei lavori**» si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di pagamento riferito all'intervento oggetto di agevolazione (i pagamenti devono essere sostenuti entro il termine dato

nell'Avviso);

j) per «**impresa in difficoltà**» si intende ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. (art. 2 definizioni) un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

   a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'art. 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

   b. nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'art. 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

   c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

   d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

   e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

      i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

      ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

k) per «**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e

tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

l) per «**sviluppo sperimentale**»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

m) per «**studio di fattibilità**»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

n) per «**spese di personale**»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati. Per le specifiche in termini di ammissibilità di tale spesa si rimanda agli articoli del presente Avviso dedicati;

o) per «**collaborazione effettiva**»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

p) per «**personale altamente qualificato**»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato in relazione all'art. 28 GBER;

q) per «**servizi di consulenza in materia di innovazione**»: consulenza e assistenza in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in

materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza e assistenza sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali) in relazione all'art .18 GBER;

r) per «**servizi di sostegno all'innovazione**»: la fornitura banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, ricerche di mercato, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da Organismi di Ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali) in relazione all'art. 28 GBER;

s) per «**procedura valutativa**» si intende l'esame di validità tecnica, tecnico-scientifica, economica e finanziaria;

t) per **«a graduatoria»** si intende che la concessione delle agevolazioni avviene in base alla graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

u) per «**proposta di intervento**» si intende l'oggetto dell'intervento proposto, esplicitato nel modello allegato al presente Avviso, presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario. L'intervento deve essere organico e funzionale e può essere articolato in una o più azioni;

v) per «**unità produttiva**» si intende la sede operativa nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce l'intervento, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegata nel caso di interventi nell'ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;

w) per «**impresa autonoma**», ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. (art.3), si intende qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

x) per «**imprese associate**» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

i. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;

ii. università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

iii. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

iv. autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

y) per «**imprese collegate**» le imprese, fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

z) per "**delocalizzazione**": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE - Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. (art.2 definizioni);

aa) per «**organismo Intermedio**» un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità Regolamento (UE) 2021/1060 (art.2 definizioni);

bb) per **«principio DNSH»:** il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione Europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio;

2. Trovano, inoltre, applicazione le eventuali ulteriori definizioni, non riportate nei punti precedenti, previste:

a) art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014, successivamente integrato dal Regolamento 2023/1315/UE limitatamente agli

artt. 14, 18 e 28 comma 2 lett. c)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1315

Appendice 2 Riferimenti normativi

1. La normativa applicabile, alla data di approvazione del presente Avviso, è la seguente:

i. Riferimenti normativi europei:

i. Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale - recante il "Principio chi inquina paga";
ii. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
iii. Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
iv. Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. e in particolare l'Allegato I per la definizione di MPMI (di seguito "GBER") pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
v. Regolamento (UE) 1589/2015 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
vi. Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento ai punti 18, 84 e 87;
vii. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm – DNSH;
viii. Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";
ix. Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
x. Regolamento (UE) 2021/1060 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
xi. Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Programma Just Transition Fund Italia 2021-2027;
xii. Decisione C(2026) 1971 final del 18.3.2026, con la quale è stata approvata la modifica della decisione di esecuzione C(2022) 9764 che approva il programma "Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027";
xiii. Regolamento 2023/1315/UE, recante modifiche al Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e del Regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
xiv. Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

xv. Comunicazione della Commissione C(2022) 414 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

ii. Riferimenti normativi nazionali:

i. D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo";
ii. Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e ss.mm.ii.;
iii. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
iv. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
v. D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
vi. D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
vii. D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e ss.mm.ii.;
viii. D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
ix. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii.;
x. D.P.R. n. 66 del 10.03.2025 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2025, n. 105 (in vigore dal 23 maggio 2025);
xi. Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – Dicembre 2019 e ss.mm.ii.;
xii. D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
xiii. Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n. 33 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
xiv. Circolare del 14 maggio 2024, n. 22: Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
xv. Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale "Just Transition Fund Italia 2021-2027", CCI 2021IT16JTPR001 fra L'Agenzia per la Coesione Territoriale in quanto Autorità di Gestione, e la Regione Sardegna in qualità di Organismo Intermedio – prot. n 9143 -56 del 21 Novembre 2023;
xvi. Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PN JTF Italia 2021-2027 approvato dal Comitato di sorveglianza il 24.07.2023 e, successivamente modificati con nota DPCOE-0013001-P-05/06/2025;

xvii. Legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";

xviii. Decreto dell'AdG n. DPC-U5-011/2024 del 30.09.2024 che approva il SiGeCo del PN JTF Italia 2021-2027;

xix. PN Just Transition Fund Italia 2021-2027 PIANO ESECUTIVO Piano Territoriale SULCIS Versione 4 del 30.09.2024 e ss.mm.ii.;

xx. Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 Codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. (25G00192) (GU Serie Generale n.286 del 10-12-2025), in vigore dal 01/01/2026.

b) Riferimenti normativi regionali:

i. D.G.R. n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

ii. D.G.R. n. 30/36 del 30 settembre 2022 di approvazione dell'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna;

iii. D.G.R. n. 32/21 del 6 ottobre 2023 - Programma JTF Italia 2021-2027 Piano Territoriale Sulcis Iglesiente. Presa d'atto del Programma e mandato a sottoscrivere l'Atto di Delega quale Organismo intermedio;

iv. D.G.R. n. 14/71 del 22 maggio 2024 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

v. D.G.R. n. 14/43 del 22 maggio 2024 Programma JTF Italia 2021-2027-Piano territoriale Sulcis Iglesiente. Approvazione Direttive di attuazione;

vi. D.G.R. n. 22/4 del 28 giugno 2024, avente a oggetto l'approvazione definitiva delle Direttive di attuazione aiuti alle imprese - Programma JTF Italia 2021-2027 Piano territoriale Sulcis Iglesiente, di cui alla D.G.R. del 22 maggio 2024 n. 14/43;

vii. D.G.R. n. 26/18 del 14 maggio 2025 – Direttive per i Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI);

viii. D.G.R. n. 8/28 del 5 febbraio 2025, - Programma JTF Italia 2021-2027: Individuazione Responsabili delle sfide e delle Azioni e ripartizione della dotazione finanziaria;

ix. D.G.R. n. 21/21 del 29 aprile 2026 -Programma JTF Italia 2021-2027: Piano territoriale Sulcis. Presa d'atto della modifica del Programma e approvazione della nuova dotazione finanziaria delle azioni del Programma - Piano territoriale Sulcis;

x. D.G.R. n. 22/26 del 6 maggio 2026 - Programma JTF Italia 2021-2027: Piano territoriale Sulcis. Priorità 1. Modifica deliberazione n. 8/28 del 5.2.2025: dotazioni finanziarie e individuazione nuovi responsabili, sfide e azioni.

Appendice 3 Documenti obbligatori in fase di presentazione della domanda

1. Documenti di carattere generale

a) proposta di intervento e relativo piano dei costi Progetto Ricerca e Sviluppo (Allegato 1 e Allegato 1.a);

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'attribuzione dei criteri premiali (in caso di A.T.S. da redigere a cura di Impresa e Organismo di Ricerca) (Allegato 2);

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2007 e sue disposizioni attuative (c.d. Antiriciclaggio) (in caso di A.T.S. da redigere a cura di Impresa e Organismo di Ricerca) (Allegato 3);

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione – informazione antimafia familiari conviventi in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (da sottoscrivere da parte del legale rappresentante, dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dal socio di maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4, dai membri del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza. Per le società costituite all'estero, nel caso di cui al comma 2-ter del citato art. 85 da coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa (in caso di A.T.S. da redigere a cura di Impresa e Organismo di Ricerca se dovuto) (Allegato 4);

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale (Allegato 5);

f) check list di verifica e controllo Guida Operativa MEF/RGS- Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 14.05.2024 (aggiornamento) compilate per la fase ex ante e sottoscritte dal legale rappresentante: Scheda 3 e Scheda 26 ai fini del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) (Allegato.6.a);

g) relazione DNSH iniziale in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante, il rispetto del Principio DNSH (in particolare quali impatti si ritiene che il progetto possa generare e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale). In tale relazione, il soggetto dovrà descrivere/giustificare le risposte che verranno fornite nella compilazione dei punti di controllo richiesti nelle check list della scheda di valutazione ex ante, ai fini del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) (Allegato.6.b);

h) dichiarazione del possesso dei requisiti degli Organismi di Ricerca (O.d.R) (Allegato 7 solo in caso di A.T.S);

i) lettera di intenti per la costituzione dell'A.T.S. (Allegato 8 solo in caso di A.T.S. non costituita);

j) schema di costituzione dell'A.T.S. (Allegato 9 in caso di A.T.S. costituita);

k) dichiarazione comprovante la disponibilità di risorse finanziarie (Allegato 10).

l) copia dell'atto costitutivo e dello statuto (solo per le persone giuridiche);

m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento previsto, nel caso in cui l'intervento riguardi opere murarie e assimilate in un immobile non di proprietà del proponente.

2. Documenti a supporto della dimostrazione della capacità economico-finanziaria e patrimoniale del Soggetto proponente e della sostenibilità della Proposta di intervento

Per le imprese (Società di capitali):

a. Situazioni patrimoniali ed economiche (da cui hanno avuto origine i bilanci ufficiali) relative agli ultimi 3 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto proponente;

b. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente;

c. Bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi approvati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione e verbale di approvazione;

d. Ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (solo nel caso in cui l'Impresa appartenga a un gruppo che redige il consolidato);

e. Dichiarazioni dei redditi e IVA relative agli ultimi 3 esercizi corredate dalla ricevuta di presentazione.

Per le società di persone e le ditte individuali:

a. Dichiarazioni dei redditi e IVA relative agli ultimi 3 esercizi corredate dalla ricevuta di presentazione;

b. Situazioni patrimoniali ed economiche relative agli ultimi 3 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto proponente;

c. Situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente.

Nel caso di imprese attive da meno di tre anni, il riferimento contenuto nelle lettere e punti che precedono, ai 3 esercizi o bilanci o dichiarazioni dei redditi e IVA è da intendersi riferito agli anni di effettiva esistenza.

3. Documentazione atta a dimostrare la disponibilità dell'impresa delle fonti finanziarie, al netto del contributo richiesto e della quota a carico dell'Organismo di Ricerca (caso di A.T.S.), previste a copertura dell'intera Proposta di intervento quali:

a. documentazione atta a provare affidamenti bancari concessi all'impresa e non ancora pienamente utilizzati;
b. copia degli estratti conto dai quali emerge, con periodicità, una giacenza media pari alle somme da destinare alla proposta di intervento;
c. dossier titoli aziendale dai quali emerge, con periodicità, una giacenza media pari alle somme da destinare alla proposta di intervento;
d. documentazione atta a provare affidamenti bancari concessi all'impresa e non ancora pienamente utilizzati;

e. (nell'ipotesi di ricorso a finanziamento bancario) attestazione rilasciata dall'Istituto di credito erogante comprovante l'avvenuta concessione di finanziamento in favore dell'impresa (contenente copia o estremi della delibera di concessione);
f. (nell'ipotesi di finanziamento soci) dichiarazione d'impegno da parte dei soci con allegata documentazione atta a dimostrare l'effettiva disponibilità finanziaria degli stessi;
g. aumenti di capitale sociale già deliberati dall'Assemblea dei soci alla data di presentazione della domanda, benché ancora non sottoscritti/eseguiti. In questo caso, l'effettiva esecuzione dovrà essere comprovata, in data anteriore alla determinazione di concessione provvisoria. La disponibilità finanziaria dei nuovi soci dev'essere comprovata mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva disponibilità finanziaria degli stessi
h. nell'ipotesi di utilizzo di cash flow: attestazione, firmata da un commercialista/revisore, atta a dimostrare il cash flow (flussi di cassa) generato dalla gestione dell'impresa, determinato secondo metodi prudenziali e corretti principi contabili. Al fine di dimostrare l'effettiva capacità dell'impresa di generare flussi di cassa futuri, il calcolo dovrà essere basato su dati storici dell'ultimo triennio (o periodo inferiore laddove non disponibili).

Al ricorrere delle condizioni sotto specificate sono inoltre necessari gli ulteriori documenti di seguito indicati.

a) Nel caso in cui l'Impresa indichi il ricorso al credito bancario o al leasing per il finanziamento della Proposta di intervento, si potrà richiedere ulteriore documentazione, oltre a quella obbligatoriamente fornita in sede di presentazione della domanda; in relazione a quanto precede, si evidenzia che, entro la data di sottoscrizione dell'atto di adesione e d'obbligo, dovrà essere obbligatoriamente prodotta copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria, secondo modalità e tempistiche coerenti con il piano finanziario e contenente un espresso riferimento alla domanda al quale il finanziamento è destinato;

b) Nel caso in cui l'impresa indichi il ricorso a fonti di autofinanziamento potrà essere richiesta documentazione contabile utile a dimostrare la capacità di autofinanziamento (cash flow) per il finanziamento della Proposta di intervento in funzione dei fabbisogni finanziari generati dall'investimento; in relazione a quanto precede, si precisa che, entro la data di sottoscrizione dell'atto di adesione e d'obbligo, può essere richiesta la documentazione atta a formalizzare gli apporti indicati (es. verbale di assemblea straordinaria per aumenti di capitale, impegni al conferimento/finanziamento, verbali di destinazione utili, ecc.) e che i medesimi apporti, potranno essere presi in considerazione esclusivamente dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile alla Proposta di intervento e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'Impresa stessa;

4. In relazione al Progetto di Ricerca e sviluppo sono, inoltre, richiesti i documenti che seguono:

a) curriculum vitae delle risorse umane impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo debitamente firmati. Il cv deve contenere la seguente frase "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 101/2018";

b) in caso di strumentazione e attrezzature nuovi: preventivi/offerte economiche dettagliati, corredati di schede tecniche atte a consentire la valutazione della coerenza e della congruità del costo indicato nel Progetto di ricerca e sviluppo;

c) in caso di strumentazioni ed attrezzature usati: una dichiarazione, rilasciata dal venditore, attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle piccole

e medie imprese (PMI), il periodo sopraccitato può essere ridotto a tre anni. Il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

d) in caso di strumentazione e attrezzature: libro cespiti da cui si evince la quota di ammortamento da utilizzare e descrizione della coerenza degli stessi al Progetto di Ricerca e sviluppo. Tale descrizione è prevista nel paragrafo 3 dell'Allegato 1 Proposta di intervento;

5. Nel caso di spese relative al Piano dei servizi di consulenza sono, inoltre, richiesti i documenti che seguono:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai Soggetti eroganti i servizi di consulenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti l'insussistenza di rapporti relativi alla qualifica di amministratori, sindaci, soci, dipendenti, rapporti di coniugio o di parentela entro il secondo grado con il Soggetto beneficiario della consulenza;

b) preventivi/offerte economiche dettagliati, corredati di schede tecniche atte a consentire la comprensione delle eventuali caratteristiche dei servizi offerti.

Appendice 4 Obblighi del beneficiario

1. A pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda, secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Avviso, il soggetto proponente, qualora diventi beneficiario, deve rendere espressa dichiarazione con la quale si impegna a:
   a) avviare tempestivamente l'intervento approvato per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'operazione nella forma, nei modi e nei tempi previsti nel presente Avviso;
   b) rispettare le tempistiche di attuazione previste dal PN JTF 2021-2027 con riferimento al presente Avviso;
   c) autorizzare l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dal Programma Nazionale JTF 2021-2027 – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente.
   d) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH;
   e) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
   f) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.);
   g) garantire l'applicazione nei confronti dei lavoratori le norme sul lavoro e quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
   h) osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
   i) aggiornare tempestivamente l'OI con le informazioni, utili al Sistema informativo Regis, relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, conferendo all'OI– aggiornando/rettificando ove già presenti – tutti i dati richiesti, tra cui: gli avanzamenti procedurali (cronoprogramma dei costi, iter di progetto, soggetti correlati, titolare effettivo); gli avanzamenti finanziari (pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, impegni), nonché i dati relativi alla pianificazione dei costi e alle relative voci di spesa (quadro economico); gli avanzamenti fisici, incluso il contributo delle attività al conseguimento degli indicatori di output e di risultato; ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura degli interventi, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dai target del PN alla cui realizzazione le attività concorrono;
   j) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca della sovvenzione, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare l'operazione cofinanziata;
   k) comunicare preventivamente qualsiasi variazione delle condizioni di ammissibilità che dovessero intervenire a seguito del provvedimento di concessione;
   l) comunicare preventivamente qualsiasi variazione dell'unità produttiva, dell'attività e della compagine sociale;

m) comunicare tempestivamente l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o la proposizione di istanze di fallimento, o di azioni giudiziarie da parte di terzi;

n) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Centro Regionale di Programmazione allo scopo di effettuare il monitoraggio dell'intervento agevolato;

o) garantire il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo, di cui all'articolo del presente Avviso, e il divieto del doppio finanziamento, secondo cui la medesima spesa non può essere rimborsata due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura;

p) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060, pena rimborso da parte del beneficiario delle agevolazioni concesse, nel caso di Grandi Imprese nei 5 anni dall'erogazione del saldo e MPMI nei tre anni dall'erogazione del saldo:

- cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori del territorio del Piano Territoriale Sulcis Iglesiente ammesso al Programma Nazionale JTF 2021-2027;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- Il mancato rispetto comporta una rideterminazione del contributo in proporzione del periodo di non conformità.

q) non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima che siano trascorsi, nel caso di Grandi Imprese 5 anni e MPMI tre anni dall'erogazione del saldo. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni attivi materiali ed immateriali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa autorizzazione all'Amministrazione regionale, alla loro sostituzione;

r) sottoscrivere con il soggetto responsabile dell'Avviso l'atto di adesione e d'obbligo e il disciplinare beneficiario aiuti;

2. Il beneficiario ha i seguenti obblighi:

a) realizzare l'intervento agevolato, in modo organico e funzionale, secondo quanto indicato nella documentazione presentata ai fini della concessione dell'agevolazione ed entro i termini stabiliti dall'Avviso;

b) osservare gli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni del presente Avviso in materia di variazioni;

d) rendicontare le spese in coerenza con il cronoprogramma finanziario presentato al fine contribuire al raggiungimento dei target di spesa del Programma e nel rispetto delle disposizioni per la rendicontazione di cui all'Appendice 6 del presente Avviso;

e) nel caso di richiesta di un'anticipazione, erogabile su richiesta del beneficiario, da presentare entro 30 giorni, solari e consecutivi, salvo eccezioni giustificate da cause indipendenti dal proponente, dalla data di ricezione della determinazione di concessione, nella misura del 40% dell'agevolazione

concessa, garantita da apposita fideiussione bancaria o da polizza assicurativa, le cui condizioni sono specificate in Appendice 7;

f) richiedere erogazione a saldo entro 3 mesi dalla conclusione dell'Intervento e non oltre il 30.06.2029;

g) adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative all'intervento agevolato approvato (art. 74, comma 1, lett. i) Regolamento (UE) 2021/1060);

h) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dai Regolamenti (UE) 2021/1056 e 2021/1060 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PN JTF 2021-2027 dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del soggetto responsabile dell'Avviso, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

i) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono, mediante forme di pagamento che garantiscano la tracciabilità in capo al beneficiario e al fornitore come bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul conto corrente;

j) garantire la conservazione di tutti gli elaborati, documenti amministrativi e giustificativi di spesa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato ricevuto dal beneficiario l'ultimo pagamento (art. 82 Regolamento (UE) 2021/1060);

k) consentire in qualsiasi momento, per un periodo di 5 anni dall'erogazione del saldo ispezioni e verifiche tecniche o amministrative e qualunque controllo, anche da parte di fiduciari o incaricati, questi muniti di espressa delega, o dell'Amministrazione regionale;

l) a fornire, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione comprovante la corretta applicazione delle procedure di ammortamento secondo le normative vigenti;

l) a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

m) a operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (art.1, par.3, comma 2 del Reg. 651/2014), garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del bando.

3. I beneficiari sono obbligati, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso, nel Disciplinare beneficiario aiuti e nell'Atto di adesione e d'obbligo sottoscritto e nelle norme di riferimento. Lo schema di Disciplinare beneficiario aiuti e di Atto di adesione e d'obbligo sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, e sono resi disponibili agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it

4. Adempimenti di informazione e pubblicità

1. Il beneficiario, per l'operazione cofinanziata, è tenuto a:

a) rispettare gli adempimenti e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dai Regolamenti (UE) n. 2021/1056 e n. 2021/1060, indicando nella documentazione progettuale che l'operazione è finanziata nell'ambito del PN JTF, con una esplicita dichiarazione che reciti "finanziato dal Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF) Italia 2021-2027 - Piano Territoriale Sulcis Iglesiente";
b) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e all'intervento cofinanziato (come richiesto dall'art. 49, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1060);
c) pubblicare sul sito internet aziendale i riferimenti all'operazione e al Programma Nazionale JTF PT Sulcis Iglesiente;
d) accettare di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione dell'operazione e all'importo di agevolazione, ai sensi dell'art. 49 del ricordato Regolamento (UE) 2021/1060;
e) accettare che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione);
f) rispettare, inoltre, quanto indicato nel Modello di documento informativo per i beneficiari allegato al MOP AdG (All. 9) disponibile nel sito https://www.jtf.gov.it/sigeco/.

Appendice 5 Sistema informativo ReGiS

1. Il sistema informativo del Programma Nazionale JTF è "ReGiS", sistema sviluppato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare il processo di attuazione del Programma, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Programma, in linea con l'effettiva operatività del sistema medesimo. Questo strumento, grazie al continuo e tempestivo flusso di dati immessi dall'Autorità di Gestione, dalle strutture degli Organismi Intermedi, fornisce un quadro informativo sull'insieme delle operazioni finanziate e sullo stato di avanzamento delle erogazioni finanziarie, delle procedure e della realizzazione degli interventi.
2. Il beneficiario è tenuto ad aggiornare tempestivamente l'OI con le informazioni relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, conferendo all'OI– aggiornando/rettificando ove già presenti – tutti i dati richiesti, tra cui:
   a) gli avanzamenti procedurali (cronoprogramma dei costi, iter di progetto, soggetti correlati, titolare effettivo);
   b) gli avanzamenti finanziari (pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, impegni), nonché i dati relativi alla pianificazione dei costi e alle relative voci di spesa (quadro economico);

c) gli avanzamenti fisici, incluso il contributo delle attività al conseguimento degli indicatori di output e di risultato;
d) ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura degli interventi, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dai target del PN alla cui realizzazione le attività concorrono.

3. Il beneficiario deve inoltre garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione di interventi nell'ambito del PN JTF.
4. Tutta la documentazione inerente all'attuazione dell'Operazione ammessa a finanziamento dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario, in originale o in formato elettronico conforme alla normativa vigente, per un periodo di cinque (5) anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato ricevuto dal beneficiario l'ultimo pagamento (art. 82 Regolamento (UE) 2021/1060).
5. Tale documentazione dovrà inoltre essere messa a disposizione, su richiesta, per eventuali controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione Regionale e degli altri organismi competenti nazionali e comunitari.
6. I Rendiconti di progetto, unitamente alla documentazione probatoria caricata a sistema, sono sottoposti ai controlli di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e della Commissione Europea.

Appendice 6 Disposizioni per la rendicontazione della spesa

1. Il soggetto beneficiario deve presentare la rendicontazione e la richiesta di erogazione dell'agevolazione attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma SIPES.
2. Ogni giustificativo di spesa in originale dovrà contenere gli estremi del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e la dicitura "spesa rendicontata a valere sulle risorse finanziarie del Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF) Italia 2021-2027 - Piano Territoriale Sulcis Iglesiente", ad eccezione del caso di spese sostenute dalla data di presentazione della domanda, prima della ricezione del provvedimento di concessione provvisoria.
3. **Documentazione da allegare di carattere generale**
   Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il beneficiario dovrà presentare la documentazione di seguito elencata:

   a) piano a consuntivo, da presentarsi per la sola erogazione del saldo, che fornisce informazioni sul Progetto di Ricerca e sviluppo (contenente i risultati tecnici e scientifici) e/o sul Piano dei servizi di consulenza e/o i servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di sostegno all'innovazione, fruiti in relazione dell'intervento approvato (Allegato 1: Intervento realizzato);

   b) dichiarazione in ottemperanza alle diposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., c.d. antiriciclaggio (come da modello Allegato 2);

   c) dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. – c.d. informazione antimafia familiari conviventi (da sottoscrivere da parte del legale rappresentante, dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dal socio di maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4, dai membri del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza. Per le società costituite all'estero, nel caso di cui al comma

2-ter del citato art. 85 da coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa) (come da modello Allegato 3);

d) copia dei documenti di spesa fiscalmente validi (formato xml), intestati all'impresa beneficiaria e/o all'Organismo di Ricerca se presente, opportunamente registrati nella contabilità aziendale;

e) copia dei titoli di pagamento, espressamente e inequivocabilmente riferiti ai relativi documenti di spesa, dai quali si desuma l'avvenuto pagamento del fornitore (per i bonifici occorre presentare la contabile del bonifico eseguito riportante il rispettivo numero identificativo - TRN ex CRO; in caso di pagamento effettuato tramite assegni bancari/circolari occorre presentare la copia di tali assegni). Sono ammessi bonifici cumulativi comprendenti pagamenti non pertinenti con l'intervento agevolato, a condizione che si presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dia evidenza analitica delle fatture collegate all'intervento agevolato, ancorché non necessariamente oggetto di agevolazione da allegare alla stessa;

f) copia degli estratti conto bancari ufficiali, rilasciati da Istituti di Credito e/o Poste Italiane, mensili o trimestrali (nel caso in cui alla data di presentazione della rendicontazione gli estratti conto ufficiali non fossero disponibili, occorre presentare la "lista dei movimenti bancari" reperibile tramite home banking o presso lo sportello), da cui siano desumibili tutti gli elementi che consentano di verificare l'ammissibilità della spesa (data, beneficiario, numero e data fattura, CUP, ecc.);

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario (impresa) e l'Organismo di Ricerca, se presente, dichiara che le fatture presentate nella richiesta di erogazione, ai sensi della normativa vigente, sono:

   i. iscritte nel Registro dei beni ammortizzabili, qualora i beni siano soggetti a capitalizzazione (per cui devono essere allegati i registri);

   ii. iscritte nel Registro IVA acquisti (per cui devono essere allegati i registri);

   iii. registrate nella contabilità aziendale;

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto della normativa del pantouflage (sia per impresa beneficiaria che per Organismo di Ricerca se presente);

i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla mancanza di debiti (art. 14, c. 1 e ss. della legge regionale n. 5/2016 e ss. mm. ii.) nei confronti dell'Amministrazione regionale e delle sue articolazioni organizzative (come previsto dall'allegato n. 4 alla DGR n. 8/42 del 19.02.2019) (sia per impresa beneficiaria che per Organismo di Ricerca se presente);

j) check list di verifica e controllo Guida Operativa MEF/RGS- Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 14.05.2024 (aggiornamento) compilate per la fase ex post e sottoscritte dal legale rappresentante: Scheda 3 - - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche e Scheda 26 - Finanziamenti a impresa e ricerca (Allegato 6.a) (sia per impresa beneficiaria che per Organismo di Ricerca se presente);

k) relazione DNSH finale in cui si illustra per ciascun obiettivo ambientale rilevante, il rispetto del Principio DNSH (in particolare quali impatti il progetto ha generato e le motivazioni per le quali si considera non significativo il danno ambientale) da redigere secondo il modello presentato in fase di presentazione della domanda di agevolazione (Allegato 6.b);

l) check list Rendicontazione del beneficiario (Allegato 7) contenente anche i dati dell'Organismo di Ricerca se presente;

m) eventuali ulteriori documenti in linea con il Manuale utente.

4. **Documentazione specifica da allegare per la locazione finanziaria/leasing** (beneficiario-concedente)

a) Nel caso in cui il beneficiario sia il concedente/la società di leasing (beneficiario-concedente), ai fini dell'ammissibilità della spesa è obbligatorio presentare:

i. contratto di leasing datato e sottoscritto contenente la clausola di riacquisto oppure con una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

ii. fattura quietanzata o documento contabile equivalente dell''acquisto del bene da parte del concedente (costituisce la spesa ammissibile);

iii. impegno del concedente a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo nel caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima;

iv. distinta dei pagamenti dei canoni o attestazione del concedente sul trasferimento integrale del beneficio all'utilizzatore tramite riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale. L'attestazione deve fornire assicurazioni equivalenti nel rispetto di quanto previsto dal in caso di locazione finanziaria, rispettare le condizioni del D.P.R. n. 66 del 10.03.2025 (art. 20);

v. verbale consegna e collaudo del bene;

vi. prospetto di calcolo in caso di utilizzo parziale accompagnato da una dichiarazione del responsabile che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata;

vii. piano di ammortamento;

viii. estratti conto corrente;

ix. fattura di riscatto.

In questo caso alla società di leasing viene trasferito in un'unica soluzione, l'intero importo dell'aiuto concesso sui beni oggetto del leasing e la stessa società di leasing trasferisce all'impresa la sovvenzione nel corso della durata del contratto e fino a concorrenza dell'importo dovuto per il macro-canone e i singoli canoni dovuti.

b) In particolare, si evidenzia che non saranno ammissibili le spese di leasing in cui si prevede una forma mista tra beneficiario-concedente e beneficiario-utilizzatore. Inoltre, il beneficiario dovrà fornire i documenti contabili relativi ai canoni (fatture quietanzate, distinte di versamento/bonifici, estratto conto corrente) successivi all'adozione del provvedimento di concessione definitiva ed erogazione del saldo spettante, qualora il piano di ammortamento preveda una durata superiore ai termini di realizzazione dell'intervento agevolato.

5. **Documentazione specifica da allegare per il Progetto di Ricerca e sviluppo**

a) Oltre alla documentazione di carattere generale prevista al precedente punto il beneficiario dovrà inoltre allegare:
   i. Prospetti di rendicontazione, contenenti le informazioni relative alle tipologie delle attività di ricerca e dai WP di progetto; Il rendiconto è quindi organizzato per categoria di attività e tipologia di spesa per consentire di ricondurre le spese rendicontate ai WP e alle attività del Progetto di ricerca e sviluppo cui si riferiscono.
   ii. Fascicolo della documentazione suddiviso per categoria di costo in formato elettronico.
   iii. Per le spese di strumentazioni e attrezzature:
      1) contratto o documentazione equipollente (es. conferma d'ordine, accettazione preventivo);
      2) fattura del fornitore con la descrizione del bene acquistato;
      3) documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo indicato in fattura;
      4) copia del libro cespiti o altro documento equivalente che dimostri l'attribuzione del bene al beneficiario del finanziamento.
      5) le dichiarazioni attestanti il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) redatte secondo il modello di cui all'Allegato 6.a.
   iv. Per le spese del personale:
      1) elenco puntuale del personale attribuito al Progetto di ricerca e sviluppo che consenta di accertarne l'identità, la qualifica, la funzione e la retribuzione prevista su base contrattuale oltre al numero delle ore attribuibili alla realizzazione del Progetto di ricerca e sviluppo finanziato;
      2) ordine di servizio interno o lettera di incarico dal quale risulti, per ogni risorsa utilizzata: il ruolo che la figura svolge nell'ambito del progetto e il numero di ore massimo a questa imputabile, il numero di ore svolte abitualmente a settimana, in quali WP la risorsa umana è impiegata, attività svolta (di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale), la percentuale di attività svolta nel Progetto di ricerca e sviluppo. L'ordine di servizio o lettera di incarico, relativo a tutto il personale coinvolto, compresi i borsisti e gli assegnisti (laddove non desumibile dal bando di selezione), dev'essere firmata dal rappresentante legale (per l'impresa) e dal responsabile scientifico/rappresentante legale (per l'organismo di ricerca). Per i borsisti e gli assegnisti, non essendo possibile certificare un costo orario, è sufficiente trasmettere la solo lettera d'incarico o certificazione a firma del rappresentante legale attestante: il numero di ore impiegate nel singolo WP, l'attività svolta (di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale), la percentuale di attività svolta nel progetto.
      3) contratto di assunzione per gli assunti durante il periodo progettuale; nel caso di dipendente assunto in precedenza presentare solo la lettera con cui il personale viene assegnato al progetto con l'indicazione del monte ore percentuali di tempo dedicato al progetto (trasmettere solo in occasione della prima rendicontazione in cui viene imputata la risorsa e successivamente in caso di modifiche contrattuali);
      4) time sheet (timbrato e firmato) per singolo addetto e per singolo mese, con le indicazioni delle ore lavorate sul progetto, firmato dal dipendente e dal responsabile scientifico;
      5) dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV); PAT INAIL;
      6) prospetto di determinazione del calcolo del costo orario medio per singolo addetto (asseverato da un professionista abilitato quale un commercialista o consulente del lavoro iscritto al relativo albo professionale) o per categoria professionale nel caso di

università ed enti pubblici di ricerca, firmato dal legale rappresentante o da persona da esso delegata (l'importo calcolato rimane valido per tutta la durata del progetto salvo il caso di modifiche contrattuali che andranno allegate alla rendicontazione), contenente le seguenti informazioni: Retribuzione annua lorda (RAL); TFR; Oneri sociali a carico del datore di lavoro. L'importo rimane valido per tutta la durata del progetto ammesso, salvo il caso di variazioni delle aliquote di contribuzione secondo la normativa vigente. Sarà cura del beneficiario indicare oltre all'importo totale degli oneri sociali le aliquote applicate che l'hanno determinato.

7) libro unico del lavoro (da presentare in sede di controllo in loco);
8) busta paga mensile (per singolo lavoratore) con timbro di annullamento indicante la spesa rendicontata (Ca) e allegata documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento della retribuzione netta indicata sul cedolino. In caso di pagamento in più tranche andranno allegate alla busta paga mensile le copie di tutti i bonifici effettuati a favore del dipendente attestanti il pagamento totale del netto dovuto evidenziato in busta paga. Nel caso in cui il pagamento degli stipendi avvenga attraverso "bonifici cumulativi" per la totalità o parte dei lavoratori addetti, il destinatario del contributo allega alla rendicontazione delle spese il dettaglio dei bonifici emesso dall'Istituto di credito da cui risulta l'importo del bonifico erogato a favore del singolo addetto e la mensilità di riferimento. L'importo del "bonifico cumulativo" andrà confermato con copia allegata dell'estratto conto bancario o postale;
9) documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute e dei contributi (modelli DM10, quietanze di versamento F24, ect.) con evidenza dell'addebito nell'estratto conto bancario;
10) Inoltre, per i contratti di lavoro parasubordinato o collaborazione:
    i. attestazione, da parte di un professionista abilitato, che asseveri che il contratto di lavoro parasubordinato è conforme alla vigente normativa;
    ii. busta paga mensile (per singolo lavoratore) con timbro di annullamento indicante la spesa rendicontata (compenso lordo spettante mensile maggiorato dei contributi mensili a carico del datore di lavoro) e allegato il pagamento dell'importo netto indicato sul cedolino (ad es. bonifico bancario, estratto conto). In caso di pagamento in più tranche, andranno allegate alla busta paga mensile le copie di tutti i bonifici effettuati a favore del dipendente attestanti il pagamento totale del netto dovuto evidenziato in busta paga. Nel caso in cui il pagamento degli stipendi avvenga attraverso "bonifici cumulativi" per la totalità o parte dei lavoratori addetti, il destinatario del contributo allega alla rendicontazione delle spese il dettaglio dei bonifici emesso dall'Istituto di credito, da cui risulta l'importo del bonifico erogato a favore del singolo addetto e la mensilità di riferimento. L'importo del "bonifico cumulativo" andrà confermato con copia allegata dell'estratto conto bancario o postale;
    iii. contratto o lettera d'incarico contenente descrizione dettagliata della prestazione da realizzare nell'ambito del Progetto di R&S, oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e compenso spettante con relativa modalità di quantificazione in relazione alle qualità professionali (compenso al lordo della quota parte di contributi a carico del collaboratore);

iv. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (Report dell'attività svolta coerente con le tempistiche di pagamento dei compensi previste);

v. Rendicontazione del personale dipendente a costi semplificati

Il calcolo delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione avviene attraverso l'applicazione delle tabelle dei costi standard approvate con il decreto 24 gennaio 2018, n. 116, e come aggiornato con il successivo decreto n. 51/2024, a firma del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (MISE). Le tabelle sono state adottate dall'AdG del PN JTF con proprio Decreto n. DPC-U5-037/2025 del 06.11.2025 e relativo Allegato 1 (Allegato 11)

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

vi. Per le spese generali supplementari e altri costi di esercizio connessi al progetto (costi indiretti)

1) In sede di rendicontazione per le spese generali non sono richiesti documenti giustificativi. Le spese generali, proprio per la loro natura forfettaria, non dovranno essere dettagliate nelle rendicontazioni periodiche, né sarà necessario inviare o caricare a sistema per tale voce una specifica e dettagliata documentazione, che dovrà essere, invece, conservata esclusivamente nel caso di un eventuale controllo in loco. La spesa ammissibile per questa categoria di costo verrà ricalcolata a saldo in rapporto al totale dei costi del Progetto di Ricerca e sviluppo riconosciuti ammissibili dall'Amministrazione regionale.

6. Documentazione specifica da allegare per i servizi di consulenza e per i servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di sostegno all'innovazione

a) Oltre alla documentazione di carattere generale prevista al precedente punto il beneficiario dovrà inoltre allegare:

i. lettera di incarico o contratto di consulenza con descrizione dettagliata della prestazione, con il riferimento al Piano e al codice CUP, e con l'indicazione del compenso;

ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc);

iii. documentazione relativa al pagamento e ai contributi previsti.

iv. attestazione del fornitore, in cui si dichiara che le fatture sono state integralmente pagate e che si riferiscono a servizi di consulenza e/o a servizi di consulenza in materia di innovazione e

servizi di sostegno all'innovazione conclusi e risultante dalla documentazione fiscale (Allegato 4 Attestazione Fornitore);

oppure

v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il beneficiario dichiara che le fatture sono state integralmente pagate, che le stesse si riferiscono ai servizi approvati in fase di adozione del provvedimento di concessione provvisoria e che non sono state emesse note di credito (Allegato 5 Dichiarazione acquisto).

7. Termini per la presentazione della rendicontazione e richiesta di erogazione dell'aiuto

i. la richiesta di erogazione del saldo deve essere presentata, pena revoca dell'agevolazione concessa entro il termine previsto dal presente avviso;
ii. la data di conclusione dell'intervento agevolato coincide con il termine di chiusura lavori. Nel caso dell'acquisto attraverso locazione finanziaria/leasing il termine ultimo è rappresentato dal pagamento dell'ultimo canone oggetto di richiesta di erogazione del saldo;
iii. tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità dei flussi finanziari, e addebitate su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario;
iv. pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni, non sono ammessi pagamenti:
   - in contanti;
   - con conti correnti personali intestati ai soci, fatta eccezione per il caso della ditta individuale (in cui il conto utilizzato può essere utilizzato sia per le operazioni aziendali che personali);
   - tramite permuta o compensazione.

8. Controlli sulla rendicontazione della spesa

a) le attività di verifica amministrativa sulla rendicontazione viene svolta on desk sulla totalità delle operazioni finanziate e sul 100% della spesa rendicontata. Dette verifiche sono rivolte ad accertare l'adozione da parte dei beneficiari della legittimità delle procedure di spesa sostenute e della correttezza e completezza della documentazione a supporto delle rendicontazioni periodiche. Si rimanda anche all'art. 15 e all'art. 16 del presente Avviso;
b) in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione presentata in fase di richiesta di erogazione dell'aiuto, il Centro Regionale di Programmazione possono richiedere integrazioni e chiarimenti, ove ritenuti necessari per consentire l'erogazione.
c) alla richiesta di chiarimenti e di integrazioni, il beneficiario deve riscontrare entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della stessa. Il mancato rispetto di tale termine può comportare la revoca parziale o totale dell'agevolazione.

Appendice 7 Fideiussione

1. Al fini dell'erogazione dell'anticipazione sulla sovvenzione, il beneficiario deve garantire l'importo della stessa alternativamente:

a) da fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti agli Albi ed elenchi di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia. L'elenco delle banche e dei gruppi bancari è consultabile sul sito della Banca d'Italia al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/;
b) da polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede in Italia ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo: https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese
alla Sezione 1 per le compagnie assicuratrici con sede in Italia; all'Elenco I in appendice all'Albo per le compagnie assicuratrici con sede in altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento;
c) da polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede legale in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in Libertà di Prestazione di Servizi. L'elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 3. è consultabile sul sito dell'IVASS al seguente indirizzo: https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese
all'Elenco II in appendice all'Albo.

2. La durata della polizza è strettamente correlata alla durata dell'intervento approvato. Qualora vengano concesse proroghe, la polizza dovrà estendersi a coprire anche il periodo aggiuntivo autorizzato. In ogni caso, il Centro Regionale di Programmazione si impegna a procedere allo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa contestualmente all'adozione del provvedimento di concessione definitiva.

3. Le fidejussioni, in qualunque forma rilasciate, devono essere necessariamente munite di autentica notarile di firma, la quale dovrà sempre recepire le caratteristiche richieste dall'articolo 2703, 2° comma, c.c., ed in particolare:
a) è necessario il passaggio a repertorio (il notaio deve indicare il numero di repertorio);
b) è necessario che la firma (autografa o digitale) venga apposta alla presenza del notaio, che deve menzionare tale evenienza nella autentica;
c) è necessario che il notaio attesti nella autentica di essere certo della identità personale, nonché dei poteri e qualifica di chi ha firmato davanti a lui (sia pure con firma digitale);
d) all'interno del solo originale cartaceo dovrà sempre esserci evidenza del sigillo ufficiale del notaio autenticante.